SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 gennaio 2012**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 9 gennaio 2012 vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento validi a partire dal 2012.

Avvertiamo i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti. Preghiamo i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero degli affari esteri

DECRETO 29 novembre 2011, n. **223**.

Regolamento recante norme per la disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo). *(12G0006)* . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2011.

Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento a tempo indeterminato e determinato in favore rispettivamente della Corte dei conti ed altre amministrazioni. *(12A00486)* . . . . *Pag.* 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 27 ottobre 2011.

Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento. *(12A00485)* . . . . *Pag.* 10

Ministero della salute

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Balbi Juan José, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(12A00470)* *Pag.* 14

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iannini Maria Felice, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(12A00471)* *Pag.* 14

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cabanillas Pajuelo Fiorella Rocio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(12A00469)* . . . . *Pag.* 15

DECRETO 3 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Markovic Marija, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A00473)* *Pag.* 16

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 22 dicembre 2011.

Sostituzione di un componente supplente della C.I.S.O.A., in rappresentanza dell'I.N.P.S. di Vicenza. *(12A00483)* . . . . *Pag.* 17

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 9 gennaio 2012.

Disposizioni modificative delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie, nonché disposizioni in materia di partecipazione del personale tecnico degli U.S.T.I.F. alle verifiche e prove, periodiche o straordinarie, sugli impianti a fune in servizio pubblico. *(12A00492)*. . . . . *Pag.* 17

Ministero delle politiche agricole alimentari e foresatli

DECRETO 23 novembre 2011.

Adozione del regolamento recante modalità e procedure per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi, dei prodotti agroalimentari. *(12A00525)* . . . . *Pag.* 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

REGOLAMENTO 21 dicembre 2011.

Regolamento in materia di procedimento previsto dall'articolo 75 del D.P.R. n. 207/2010. *(12A00513)*. . . . . *Pag.* 27

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Flunisolide Angenerico» con conseguente modifica stampati. *(12A00463)* . . . . *Pag.* 30

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Flunigar» con conseguente modifica stampati. *(12A00464)* . . . . *Pag.* 30

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Aciclovir ABC» con conseguente modifica stampati. *(12A00465)* . . . . *Pag.* 30

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Voltaren Emulgel» con conseguente modifica stampati. *(12A00466)* . . . . *Pag.* 31

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Xvirlabiale» con conseguente modifica stampati. *(12A00467)* . . . . *Pag.* 31

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Aerolid» con conseguente modifica stampati. *(12A00468)* . . . . *Pag.* 31
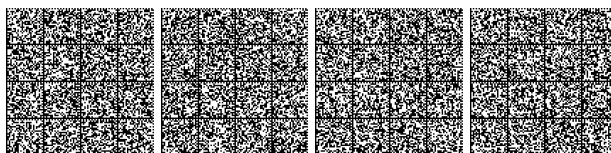
Assegnazione di finanziamento per la ricerca indipendente sui farmaci. (Bando 2011-2012). *(12A00493)*. . . . . *Pag.* 31

Banca d'Italia

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo della Sibaritide - Spezzano Albanese - Società Cooperativa, in liquidazione coatta amministrativa. *(12A00527)* . . . . *Pag.* 32

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto 28 dicembre 2011 - Sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria dell'Istituto per il Credito Sportivo – Ente di Diritto Pubblico, in Roma. *(12A00484)* . . . . *Pag.* 32

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall'8 dicembre 2011 al 15 dicembre 2011 *(12A00472)*. . . . . *Pag.* 32

Ministero dello sviluppo economico

Ripristino dei livelli delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi *(12A00512)*. . . . . *Pag.* 62

Comunicato relativo ai decreti 19 dicembre 2011, recanti: «Aggiornamento dell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti» e «Aggiornamento dell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di trasporto regionale». *(12A00514)* *Pag.* 62

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 16

Ministero della salute

DECRETO 18 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Axial Pronto». *(12A00239)*

DECRETO 18 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Elumis». *(12A00240)*

DECRETO 18 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Traxos One». *(12A00241)*

DECRETO 18 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Traxos Pronto». *(12A00242)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Flint Max». *(12A00243)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Luzindo». *(12A00244)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Dedicate». *(12A00245)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario per piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico denominato «Calypso Plus». *(12A00246)*

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenbutatin ossido ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 5 maggio 2011 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa. *(12A00247)*

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva exitiazox ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. *(12A00248)*

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metaldeide ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 9 giugno 2011 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa. *(12A00249)*
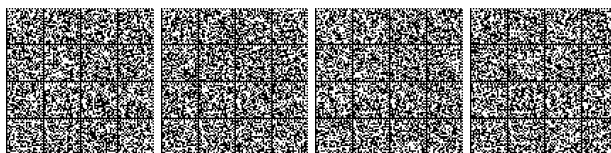
DECRETO 14 dicembre 2011.

Proroga dell'autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetomorf aventi scadenza entro il 18 dicembre 2011. *(12A00250)*

DECRETO 28 dicembre 2011.

Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive inserite negli allegati alle decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE della Commissione europea, successivamente iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e considerate approvate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. *(12A00251)*

DECRETO 28 dicembre 2011.

Modifica della scadenza di ri-registrazione di alcuni prodotti fitosanitari, a base di lambda cialotrina ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 in attuazione della direttiva 2010/77/UE. *(12A00252)*

DECRETO 28 dicembre 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di tiabendazolo, sulla base del dossier A10466C di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. *(12A00253)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 17

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 21 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Olearia Santa Barbara Società cooperativa agricola», in Gonnosfanadiga, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00439)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa delle Sorgenti Seconda», in Grottaferrata, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00440)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.A.R.T. - Cooperativa Agricoltori Riuniti del Tirreno - Società cooperativa a r.l. - in sigla: Coop. C.A.R.T. a r.l.», in San Ferdinando, in liquidazione coatta amministrativa. *(12A00441)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Corycoop Società Cooperativa», in Corigliano Calabro, in liquidazione coatta amministrativa. *(12A00442)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «DTS Telecomunicazioni Soc. Coop.», in Sestu, in liquidazione coatta amministrativa. *(12A00443)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Gianto - Piccola Soc. Coop.», in Sennori, in liquidazione coatta amministrativa. *(12A00444)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Sociale Oltre a r.l.», in Venezia, in liquidazione coatta amministrativa. *(12A00445)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Agricola 2006 Società cooperativa», in Corigliano Calabro, in liquidazione coatta amministrativa. *(12A00446)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Agricola Caputo Società cooperativa», in Corigliano Calabro, in liquidazione coatta amministrativa. *(12A00447)*

DECRETO 24 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Divani poltrone ... e non - Società cooperativa in liquidazione», in Aprilia e nomina del commissario liquidatore. *(12A00448)*

DECRETO 24 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Futura elettrosistemi - Cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata - in liquidazione», in Velletri e nomina del commissario liquidatore. *(12A00449)*

DECRETO 24 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Teknomarmi società cooperativa», in Benevento e nomina del commissario liquidatore. *(12A00450)*

DECRETO 24 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Laurentia Service - Società cooperativa sociale», in San Lorenzello e nomina del commissario liquidatore. *(12A00451)*

DECRETO 24 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.D.R. a r.l. - società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata in liquidazione», in Capesenna e nomina del commissario liquidatore. *(12A00452)*

DECRETO 24 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «PE.SA Trasporti Piccola Società Cooperativa in liquidazione», in Casoria, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00453)*

DECRETO 24 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa del «Consorzio Ritmo», in Casagiove, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00454)*

DECRETO 24 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sirena Cooperativa di Produzione e Lavoro in liquidazione», in Santa Maria a Vico, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00455)*

DECRETO 24 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Goymaior Società Cooperativa», in Guamaggiore, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00456)*

DECRETO 24 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Mimosa Società Cooperativa Sociale a Mutualità Prevalente a r.l. - in liquidazione», in Sassari, e nomina del commissario liquidatore. *(12A00457)*

DECRETO 24 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cobalto società cooperativa, in liquidazione», in Iglesias e nomina del commissario liquidatore. *(12A00458)*

DECRETO 16 dicembre 2011.

Annullamento del decreto del 14 giugno 2011 relativo alla «Società cooperativa a responsabilità limitata degli ulivi», in Voghera. *(12A00459)*

DECRETO 23 dicembre 2011.

Annullamento del decreto dell'8 aprile 2011 relativo alla «Autodemolizione Iannetti società cooperativa», in Tito. *(12A00460)*

DECRETO 28 dicembre 2011.

Annullamento del decreto del 27 giugno 2011 relativo alla «Consorzio edili artigiani - C.E.A. - Soc. coop. a r.l.», in San Severo. *(12A00461)*

Avvio del procedimento per lo scioglimento di centoquarantaquattro società cooperative aventi sede nelle regioni: Lazio, Sardegna e Lombardia. (Avviso n. 11/2011). *(12A00462)*
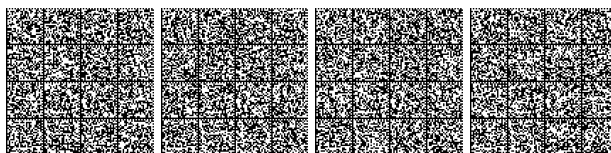
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 29 novembre 2011, n. **223**.

Regolamento recante norme per la disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)* della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n. 177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo";

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES", ed in particolare l'articolo 1, comma 01;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2010, n. 126, ed in particolare l'articolo 3, commi 12 e 13;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, convertito con modificazioni con legge 22 febbraio 2011, n. 9, ed in particolare l'articolo 3, comma 7-*bis*;

Considerato che la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ha necessità di avvalersi di un organo tecnico per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di cooperazione;

Ritenuto opportuno disciplinare la situazione degli esperti già in servizio, rinviando ad un successivo provvedimento i presupposti e le procedure di reclutamento, nonché la disciplina di stato del personale di futura assunzione;

Udito il parere del Comitato Direzionale di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 247791 del 13 settembre 2011 effettuata ai sensi dell'articolo l7, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente Regolamento

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai contratti di diritto privato, stipulati con gli esperti di cui all'articolo 12, comma 3, e all'articolo 16, comma 1, lettera *e)* della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibile, all'ordinamento di stato giuridico del personale non dirigenziale del Comparto Ministeri.

Art. 2.

Stipula

1. La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo è autorizzata a stipulare contratti individuali di diritto privato a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 01 del Decreto Legislativo n. 368/2001, esclusivamente con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 che abbiano già superato i limiti di rinnovabilità contrattuale previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 368/2001 , in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. La stipula del contratto di cui al comma 1 avviene, a domanda degli interessati, dopo la valutazione del curriculum di servizio e il superamento di un colloquio da parte di una Commissione nominata dal Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.
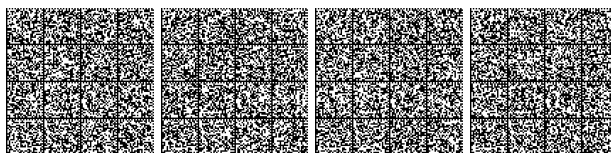
3. I contratti individuali sono stipulati a pena di nullità con atto scritto tra la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e l'esperto.

4. Dopo la stipula del contratto di cui al comma 1, gli esperti sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi.

Art. 3.

Funzioni

1. Gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1 sono collocati in tre livelli funzionali e retributivi, a seconda dell'esperienza maturata e del livello di responsabilità.

2. Per il primo livello funzionale e retributivo possono essere stipulati al massimo 20 contratti. Per il secondo livello funzionale e retributivo possono essere stipulati al massimo 50 contratti. I restanti contratti, fino alla concorrenza dei contingenti massimi previsti dalla legge n. 49/1987, sono stipulati al terzo livello funzionale e retributivo.

3. Gli esperti del terzo livello possono accedere al secondo livello funzionale e retributivo dopo almeno 8 anni di effettivo svolgimento delle funzioni nel terzo livello, previa valutazione positiva sul servizio prestato da parte di una Commissione istituita dalla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, previa delibera del Comitato Direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

4. Dopo almeno 8 anni di effettivo svolgimento delle funzioni di esperto di secondo livello o dopo almeno 16 anni di effettivo svolgimento delle funzioni di esperto, di cui almeno 4 al secondo livello, gli esperti possono accedere al primo livello funzionale e retributivo, con la medesima procedura di cui al comma precedente.

5. Per particolari esigenze di servizio e su parere favorevole del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo, nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *c)* della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo può incaricare del coordinamento di una Sezione distaccata di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 persone che, nel biennio precedente, abbiano ricoperto un incarico di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)* della legge 26 febbraio 1987, n. 49, anche qualora la cessazione dall'incarico stesso sia avvenuta ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del presente regolamento. Restano fermi i compiti attribuiti dall'articolo 13, comma 4 della legge n. 49/1987 al Direttore dell'Unità Tecnica Locale da cui la Sezione distaccata dipende.

6. L'incarico di cui al precedente comma è conferito per un periodo di 1 anno ed è rinnovabile per una o più volte fino al massimo complessivo di 3 anni. L'incarico è in qualsiasi momento revocabile, previa delibera del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo. Si applicano gli articoli 142, 143 e 148 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 4.

Trattamento economico

1. La retribuzione annua lorda è stabilita in euro 44.636,67 per il terzo livello, 60.087,17 per il secondo livello, 73.340,02 per il primo livello.

2. Fatte salve le indennità eventualmente spettanti a titolo di trattamento di missione ed oneri sociali connessi, la retribuzione per ciascuna delle tre fasce è onnicomprensiva e include la tredicesima mensilità.

3. Il pagamento dei compensi è corrisposto mensilmente in via posticipata in ragione di un tredicesimo della retribuzione annua. La residua tredicesima mensilità è corrisposta entro il mese di dicembre.

4. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si provvede con cadenza triennale all'adeguamento del trattamento economico, tenuto conto dell'andamento medio delle retribuzioni del personale di livello non dirigenziale del Comparto Ministeri.

Art. 5.

Termine del contratto

1. Con decorrenza dal giorno successivo al compimento del 67° anno di età dell'esperto, il contratto individuale cessa in ogni caso di avere effetto.

2. L'esperto può recedere dal contratto di lavoro presentando le proprie dimissioni in forma scritta con un preavviso di almeno tre mesi.

3. Al momento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro, all'esperto è corrisposto il trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

Art. 6.

Previdenza ed Assicurazione Infortuni

1. Gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento sono iscritti al regime previdenziale INPS.

2. Si applica l'articolo 144, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 7.

Distacco presso organizzazioni internazionali

1. Con il consenso dell'interessato e previa intesa con l'ente di destinazione, la Direzione Generale può distaccare l'esperto a prestare temporaneamente servizio presso un'organizzazione internazionale operante nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. L'organizzazione internazionale ne assume ogni onere finanziario, esclusi gli oneri previdenziali che, calcolati sul trattamento metropolitano, restano a carico dell'Amministrazione.

2. Il periodo di distacco non può eccedere un anno, rinnovabile al massimo per un ulteriore anno. Per esigenze di servizio, nel corso del periodo suddetto, la Direzione

Generale può disporre il rientro dell'esperto distaccato presso l'Amministrazione centrale con un preavviso di 90 giorni.

3. E' fatta salva la disciplina degli esperti nazionali distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea.

Art. 8.

Ferie

1. L'esperto ha diritto a ferie retribuite nella misura annua di 32 giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di cui alla legge n. 937/1977.

2. Si applica l'articolo 143 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 9.

Doveri

1. L'esperto deve comportarsi in maniera irreprensibile e professionale nello svolgimento dei suoi compiti e mansioni contrattuali, tenuto anche conto di quanto previsto dal Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

2. L'esperto deve attenersi agli articoli 142 e 148 del DPR n. 18/1967.

3. E' obbligo dell'esperto prestare la propria opera anche all'estero quando la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo lo disponga ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

4. L'esperto non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di altri soggetti pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro o in enti di qualsiasi natura che ricevono erogazioni dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

Art. 10.

Tempo di lavoro

1. Gli esperti articolano la propria prestazione lavorativa in relazione all'esigenza di assicurare il buon andamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo loro affidate, sulla base delle esigenze di servizio determinate dal superiore gerarchico diretto. In caso di svolgimento di attività lavorative in ore serali o notturne o in giorni festivi, viene garantito l'adeguato recupero del riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.

2. Nessun compenso è dovuto a titolo di straordinario.

3. Non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

Art. 11.

Valutazioni sul servizio prestato

1. La prestazione lavorativa degli esperti è soggetta ad una valutazione annuale, redatta con le modalità previste da un decreto di natura regolamentare del Ministro degli affari esteri, tenuto anche conto del sistema di valutazione della performance individuale adottato per il personale di ruolo del Ministero degli Affari Esteri.

Art. 12.

Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. In sede di prima applicazione, le procedure di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 sono avviate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino ad allora gli esperti di cui all'articolo 1, comma 1 resteranno inquadrati nei livelli ad essi attribuiti all'atto del reclutamento, con la stipula, previa valutazione del curriculum di servizio e il superamento di un colloquio innanzi ad una Commissione nominata dal Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, di contratti individuali a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 01 del Decreto Legislativo n. 368/2001.

3. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il collocamento degli esperti in un livello funzionale e retributivo superiore eventualmente disposto negli anni 2011, 2012 e 2013, ha effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Alle retribuzioni del personale di cui al presente regolamento si applicano le limitazioni degli adeguamenti automatici retributivi previsti dai provvedimenti di contenimento della spesa pubblica adottati per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

4. E' abrogato il regolamento di cui al Decreto Interministeriale 209/4566/1 del 27/7/1987 e successive integrazioni.

Il presente regolamento, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 novembre 2011

Il Ministro degli affari esteri:
TERZI DI SANT'AGATA

Il Ministro dell'economia e delle finanze:
MONTI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione:
PATRONI GRIFFI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2012
Affari esteri, registro n. 1, foglio n. 83

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in Via di sviluppo), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1987, n. 49, S.O.

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n. 177 (Regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1988, n. 129, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17. Regolamenti.

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. ».

— Si riporta l'articolo 1, comma 01, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal *CES)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2001, n. 235:

«Art. 1. Apposizione del termine.

01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102 (Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia), convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2010, n. 126 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2010, n. 156:

«Art. 3. Regime degli interventi

(*Omissis*).

12. I contratti degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in scadenza il 31 dicembre 2010, sono prorogati di dodici mesi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso non si procede alla proroga dei rapporti contrattuali oltre il compimento del 67° anno di età.

13. Ai fini della disciplina dei contratti di cui al comma 12, da stipulare ai sensi dell'articolo 1, comma 01, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si provvede con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.».

Il decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 228 (Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia), convertito, con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2010, n. 304.

— Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7-*bis*, del citato decreto legge n. 228 del 2010:

«Art. 3. Regime degli interventi

(*Omissis*).

7-*bis*. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, in materia di esperti addetti alla cooperazione allo sviluppo, al fine di migliorare l'efficacia della gestione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, assicurando la flessibilità e la funzionalità del personale impiegato, alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «centoventi unità» sono inserite le seguenti: «, da esperti tratti dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *e)*,»;

b) all'articolo 13:

1) al comma 2, le parole: «esecutivo ed ausiliario» sono soppresse;

2) ai commi 2 e 4, le parole: «dell'unità tecnica centrale di cui all'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*,". »

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 12, comma 3, e 16, comma 1, lettera *e)*, della citata legge n. 49 del 1987:

«Art. 12. Unità tecnica centrale.

*(*Omissis*)*.

3. L'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unità, da esperti tratti dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *e)*, e da personale di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All'Unità tecnica centrale è preposto un funzionario della carriera diplomatica.»

«Art. 16. Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

*(*Omissis*)*.

e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera *c)*.».

Note all'art. 2:

Per il testo dell'articolo 1, comma 01, del citato decreto legislativo n. 368 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 368 del 2001:

«Art. 4. Disciplina della proroga. — 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo17, comma 1, lettera *c)*, della citata legge n. 49 del 1987:

«Art. 17. Invio in missione. — 1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo è tratto dalle seguenti categorie:

*(*Omissis*)*.
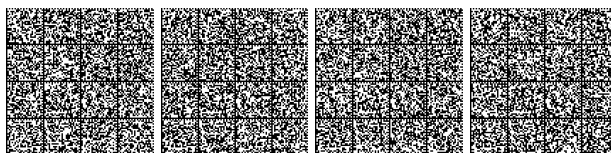
c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di criteri fissati dal Comitato direzionale.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 1988:

«Art. 4. Unità tecniche di cooperazione.— 1. Le unità tecniche di cooperazione di cui all'art. 13 della legge provvedono ai compiti di cui al predetto articolo nel quadro dell'attività di indirizzo e di coordinamento propria alle rappresentanze diplomatiche competenti, per il cui tramite vengono inviate le relazioni di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 3.

2. Alle unità tecniche di cooperazione può essere attribuita una competenza limitata al Paese in cui ha sede la rappresentanza diplomatica presso la quale sono istituite, oppure estesa anche ad altri Paesi. In tali altri Paesi possono essere istituite sezioni distaccate dell'unità tecnica. Le unità tecniche competenti per più di un Paese rispondono, per ciascuno di essi, alla competente rappresentanza diplomatica.

3. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale, ove necessario, di locali idonei come sede degli uffici; sono altresì dotate di veicoli, arredi d'ufficio ed attrezzature professionali, secondo le esigenze tecniche di servizio, anche in relazione alle esigenze del personale inviato in missione all'estero per compiti di cooperazione. I relativi acquisti possono essere effettuati anche nel Paese d'impiego o in altri Paesi.".

— Si riporta l'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, della citata legge n. 49 del 1987:

«Art. 16. Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. — 1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

(Omisssis).

c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12

*(*Omissis*).*

e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera *c).*».

— Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 4, della citata legge n. 49 del 1987:

«Art. 13.Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo.

*(*Omissis*).*

4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *c)* ed *e)*, che risponde, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.».

— Si riporta il testo degli articoli 142, 143 e 148 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.:

«Art. 142. Comportamento del personale.— Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è tenuto a comportarsi con particolare discrezione e riservatezza.

Inoltre il personale in servizio all'estero deve ispirare in special modo la sua condotta sia in privato che in ufficio e in pubblico ai più rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro imposti dai maggiori doveri derivanti dalle funzioni rappresentative proprie o dell'ufficio di cui fa parte e dal rispetto delle leggi e degli usi locali.»

«Art. 143. Congedi e permessi al personale all'estero.— 1. La durata del congedo ordinario o delle ferie del personale in servizio all'estero è aumentata, per le necessità inerenti al servizio, di un decimo, in relazione al periodo di effettivo servizio ivi prestato.

2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate di cui all'articolo 144, i periodi di congedo ordinario annuale o di ferie stabiliti per gli impiegati civili dello Stato, modificato secondo il disposto del primo comma, sono aumentati, rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi.

3. Il congedo ordinario e le ferie sono irrinunciabili e possono essere fruiti anche in periodi di diversa durata compatibilmente con le esigenze di servizio.

4. Il congedo ordinario e le ferie possono essere interrotti per motivi di servizio su disposizione del Ministero.

5. I periodi di congedo ordinario e di ferie comprensivi degli aumenti di cui al presente articolo possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi .».

«Art. 148. Pubblicazioni e conferenze. — I dipendenti dell'Amministrazione degli affari esteri e coloro che svolgono attività nell'ambito dell'Amministrazione stessa sono tenuti, quando non si tratti di esercizio di funzioni di ufficio, ad ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero per pubblicare scritti, anche non firmati, effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o diretti al pubblico, concedere interviste o parteciparvi, su argomenti di carattere politico connessi con l'attività dell'Amministrazione o che comunque abbiano attinenza con le relazioni internazionali.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 144, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967:

«Art. 144. Residenze disagiate. — Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate è computato ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e di congedo ordinario o di ferie.».

Note all'art. 8:

La legge 23 dicembre 1977, n. 937 (Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1977, n. 355.

Per il testo dell'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O. :

«Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

*(*Omissis*).*

21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.».

12G0006
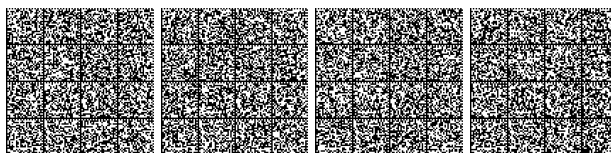
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2011.

Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento a tempo indeterminato e determinato in favore rispettivamente della Corte dei conti ed altre amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 66, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il turnover delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di «Reclutamento del personale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 che disciplina una procedura speciale di reclutamento per il personale in possesso dei prescritti requisiti;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed in particolare l'articolo 62 che ha modificato l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo il comma 1-*bis* secondo cui le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso;

Visto il predetto articolo 35, comma 4 e 4-*bis* del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo stesso articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, sempre al comma 4, subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il comma 4-*bis* dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui l'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36;

Visto l'articolo 36 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile dispone che le pubbliche amministrazioni, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35 e che possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, solo per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica ed in particolare l'articolo 9, commi 25, 26 e 27;

Visto l'articolo 9, comma 28 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non
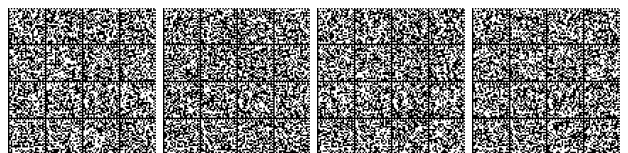
economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Il mancato rispetto dei predetti limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

Visto l'art. 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 che detta disposizioni in materia di mobilità del personale e che prevede gli adempimenti da seguire prima di bandire un concorso;

Visto l'articolo 30 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente integrato e modificato concernente il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ed in particolare il comma 2-*bis* secondo cui «Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area .funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio»;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni il quale al comma 1 prevede che le amministrazioni nell'individuazione delle dotazioni organiche non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale anche temporanea nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale e, al comma 6, dispone che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

Considerato che il citato articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica anche agli enti di ricerca che non possono creare posizioni soprannumerarie nell'ambito dei contingenti relativi ai profili professionali, nonché nell'ambito dei singoli livelli economici e che la relativa dotazione organica deve essere adottata per livelli;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto l'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 secondo cui le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: *a)* ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009; *b)* alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009;

Visto l'articolo 1, comma 4, dello stesso decreto-legge n. 138 del 2011 secondo cui alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 17 settembre 2011; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data;

Visto l'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 secondo cui restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,
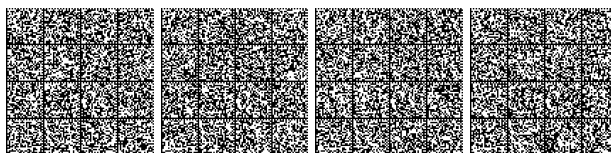
nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-*sexies*, primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni;

Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione Pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;

Viste le richieste di autorizzazione a bandire procedure concorsuali negli anni 2011, 2012 e 2013 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, trasmesse da alcune amministrazioni, secondo la tabella allegata al presente decreto, per le quali si tiene in considerazione la disciplina derogatoria di cui alla citata normativa in materia di riduzione delle dotazioni organiche;

Considerato che le procedure a bandire concorsi pubblici per dirigenti di prima fascia non sono soggette ad autorizzazione, così come le relative assunzioni;

Visto il regime assunzionale vigente e ferma restando, anche dopo l'autorizzazione a bandire, la necessità della preventiva autorizzazione ad assumere a conclusione delle procedure concorsuali autorizzate;

Tenuto conto che la compatibilità delle richieste pervenute è stata valutata con esito favorevole rispetto al predetto regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti, senza considerare gli effetti delle riduzioni delle dotazioni organiche previste dal citato decreto-legge n. 138 del 2011;

Considerato che le risorse finanziarie previste dalla normativa vigente sono già impegnate per le procedure concorsuali autorizzate con il presente provvedimento, nonché con quelle autorizzate per gli anni 2009 e 2010;

Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni a bandire concesse per l'anno 2008, nonché per gli anni antecedenti al 2008, che non siano state ancora bandite alla data del presente provvedimento;

Ritenuto di poter autorizzare a bandire le procedure concorsuali, come da richieste pervenute, fermo restando che i bandi possono essere indetti solo ove i posti siano effettivamente disponibili, anche al momento della pubblicazione del bando, nell'ambito della relativa posizione economica dell'area di riferimento e, per gli enti di ricerca, nell'ambito del livello economico del profilo professionale interessato e fermo restando, altresì, che le amministrazioni devono avere la presunta disponibilità finanziaria per le successive assunzioni da autorizzare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le Amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 35, comma 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando le disposizioni e gli adempimenti di cui al successivo comma 2, ad avviare, nel triennio 2011-2013, le procedure di reclutamento a fianco di ciascuna indicate.

2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono essere avviate tenendo conto dell'effettiva e concreta vacanza dei posti in organico nell'ambito delle aree, e ai singoli livelli, nell'ambito dei profili professionali, alla data di emanazione del relativo bando di concorso. Non si possono bandire concorsi per posti che si renderanno disponibili successivamente all'indizione della procedura. I dirigenti rispondono per danno erariale in caso di mancata individuazione delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi dell'articolo 33, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150.

3. Sono revocate le autorizzazioni a bandire concesse per l'anno 2008, nonché per gli anni antecedenti al 2008 che non siano state bandite alla data del presente provvedimento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 62
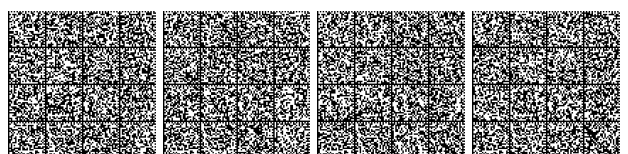
Tabella

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2011, 2012 e 2013

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Amministrazione	profilo professionale	posizione economica	posti
CORTE DEI CONTI	Dirigente di 2ª fascia - informatico		3
	Area III - funzionario informatico	F1	3
	Area III - funzionario amministrativo	F1	18
		Totale	**24**
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	Procuratore dello Stato		3
		Totale	**3**
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA INRIM	Ricercatore III livello		2
	CAM VII Livello		1
		Totale	**3**
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE OGS	Primo Ricercatore II livello		1
	Collaboratore TER VI livello		1
	Tecnologo III livello		2
		Totale	**4**
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Tecnologo/Ricercatore III livello (tempo determinato)		12
		Totale	**12**

12A00486

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2011.

Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed in particolare:

l'art. 52, con il quale è prevista la sottoposizione ad accisa dell'energia elettrica anche prodotta per uso proprio;

l'art. 55, comma 5, con il quale è previsto che gli esercenti di officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale;

l'art. 60, che prevede che le disposizioni del titolo II - Energia elettrica - del medesimo testo unico, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, valgono anche per le addizionali sull'energia elettrica quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalità dell'accisa;

il punto 11 della tabella A, con cui sono determinate le aliquote di accisa da applicare ai prodotti energetici impiegati nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica;

Visto l'articolo 2, comma 1, lett. *e)* ed *o)*, del decreto legislativo 8 febbraio 2007 n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, che definiscono, rispettivamente, le unità di «micro cogenerazione» quali unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe e la «cogenerazione ad alto rendimento» quale cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell'allegato III accluso al medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che modifica ed integra gli allegati del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

Visto l'articolo 30, commi 16 e 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99 che prevedono che, per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento, sono stabilite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, norme per la semplificazione degli adempimenti relativi all'installazione dei dispositivi e alle misure di carattere fiscale e per la definizione di procedure semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali, senza minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

Vista la decisione della Commissione europea del 21 dicembre 2006 con la quale sono stati fissati i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della predetta direttiva 2004/8/CE;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE (direttiva *MID)* con il quale sono definiti i requisiti cui debbono conformarsi gli strumenti di misura ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio e sono fornite disposizioni sui relativi controlli metrologici successivi;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle officine elettriche di cui al successivo comma 2, lettera *d)*, azionate con gas naturale, con gasolio ovvero con gas di petrolio liquefatti (G.P.L.).

2. Ai fini del presente decreto si adottano le seguenti definizioni:

a) testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) cogenerazione: produzione simultanea di energia elettrica e di calore a seguito dell'impiego di un prodotto energetico in un processo fisico di combustione;

c) impianto di microcogenerazione: una o più macchine che possono operare in cogenerazione;

d) officina di microcogenerazione: un'officina elettrica dotata di impianto di microcogenerazione ad alto rendimento avente potenza elettrica complessiva non superiore a 50 kW e caratteristiche conformi ai criteri di cui all'allegato III al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni;

e) Ufficio competente: l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio in relazione all'ubicazione dell'officina di microcogenerazione;

f) officina di autoproduzione: officina elettrica in cui, con riferimento all'anno solare, risulta nulla la differenza tra energia prelevata dalla rete elettrica e quella alla rete stessa ceduta.
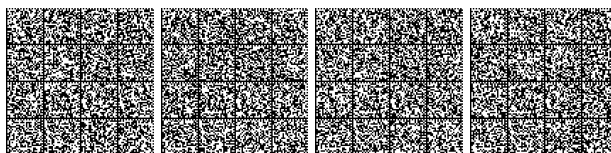
Art. 2.

Denuncia di attivazione di officina di microcogenerazione

1. I soggetti che intendono esercitare una officina di microcogenerazione alimentata con gas naturale, con gasolio ovvero con G.P.L., al fine di ottemperare ai previsti adempimenti amministrativi e tributari con le modalità di cui al presente decreto, allegano, alla denuncia prevista dall'articolo 53, comma 4, del testo unico uno schema raffigurante la planimetria dei luoghi in cui la stessa officina è collocata, redatta in scala opportuna, con evidenziati la linea di adduzione del combustibile e la posizione dell'inerente contatore, lo schema unifilare dell'impianto elettrico dell'officina, lo schema sintetico della rete di distribuzione dell'energia termica prodotta e lo schema sintetico a blocchi dei carichi termici e di quelli elettrici alimentati. I medesimi soggetti indicano altresì nella denuncia le caratteristiche tecniche dell'impianto di microcogenerazione e l'indicazione del consumo medio annuo di energia elettrica dei carichi allacciati così come risultante dalle fatture emesse dal fornitore nei due anni solari antecedenti la richiesta di attivazione, ovvero, in mancanza delle medesime fatture o per gli impianti di nuova attivazione, una stima degli assorbimenti annui presunti. In caso di alimentazione dell'impianto di microcogenerazione con gasolio ovvero con G.P.L., nella denuncia è, altresì, indicata la capacità, il tipo e l'ubicazione dei serbatoi di stoccaggio del combustibile, asserviti all'officina elettrica.

2. L'Ufficio competente, verificata la conformità dell'impianto ai requisiti previsti dal presente decreto e l'avvenuta prestazione della cauzione di cui all'articolo 53, comma 5, del testo unico, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 53, comma 7, del medesimo testo unico, provvede ad attribuire all'officina elettrica di cui al comma 1, del presente articolo, un codice ditta.

Art. 3.

Accertamento e liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica prodotta da officine di microcogenerazione non dotate di contatori elettrici.

1. Per le officine di microcogenerazione di cui all'articolo 1, comma 1, non dotate di contatori dell'energia elettrica consumata, trovano applicazione, per il pagamento dell'accisa sulla medesima energia elettrica, le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 5, del testo unico. L'Ufficio competente, eseguiti i necessari riscontri, procede alla stipula di un apposito atto di convenzione con il titolare dell'officina, sulla base della potenza elettrica dell'impianto di microcogenerazione e delle ore di funzionamento stimate dal medesimo Ufficio.

2. L'atto di convenzione di cui al comma 1 reca la determinazione del canone di abbonamento annuale ed è rilasciato dall'Ufficio competente contestualmente alla licenza di esercizio di cui all'articolo 53, comma 7, del testo unico.

Art. 4.

Accertamento e liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica prodotta da officine di microcogenerazione dotate di contatori elettrici.

1. Per le officine di microcogenerazione di cui all'art. 1, comma 1, dotate di appositi contatori per la misurazione dell'energia elettrica consumata, l'accisa sull'energia elettrica è corrisposta mediante due acconti, da versare rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di marzo e novembre di ogni anno solare, ciascuno calcolato applicando la percentuale del 50 per cento al debito d'imposta relativo all'anno solare precedente, così come risultante dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 53, comma 8, del testo unico, relativa al medesimo periodo d'imposta. Per il primo anno di attività dell'officina di microcogenerazione l'entità degli acconti di cui al primo paragrafo del presente comma è stabilita dall'Ufficio competente, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 53, comma 7, del testo unico, sulla base delle fatture o degli assorbimenti forniti nella denuncia di attivazione. Gli importi eventualmente dovuti a conguaglio sono versati entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui il conguaglio stesso si riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza rispetto al dovuto sono detratte dai versamenti di acconto successivi alla predetta dichiarazione di consumo.

2. I soggetti che esercitano officine di microcogenerazione di cui al comma 1 contabilizzano i quantitativi di energia elettrica prodotti, quelli eventualmente ceduti alla rete e quelli dalla stessa acquistati, nonché quelli destinati al proprio consumo, su di un apposito registro, aggiornato due volte l'anno nei mesi di giugno e dicembre con l'indicazione delle letture dei contatori installati nell'officina.

3. Il registro di cui al comma 2 è tenuto su di un supporto cartaceo ovvero esclusivamente in formato elettronico stampato, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria addetti al controllo, su moduli approvati dall'Ufficio competente. Qualora per gli adempimenti di cui al comma 2 sia utilizzato un registro cartaceo, lo stesso è preventivamente vidimato dall'Ufficio competente.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti che procedono alla liquidazione dell'imposta sull'energia elettrica con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1.

5. I contatori elettrici installati nell'officina elettrica per l'impiego ai fini fiscali devono essere conformi alle vigenti norme metriche in materia, in particolare per quanto concerne la verifica del corretto funzionamento in esercizio.

Art. 5.

Accertamento e liquidazione dell'accisa sui combustibili impiegati da officine di microcogenerazione

1. I soggetti che esercitano officine di microcogenerazione di cui all'articolo 1, comma 1, per le quali il combustibile è addotto attraverso un'unica linea dedicata e priva di derivazioni ad altre utenze, sulla quale sia presente un misuratore della quantità del combustibile complessivamente impiegato nell'impianto, possono chiedere, nella
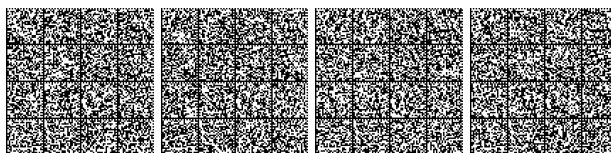
denuncia di cui all'articolo 2, comma 1, che le quantità di combustibile da considerare come utilizzate per la produzione di energia elettrica e per uso combustione siano determinate forfettariamente ai sensi del presente decreto.

2. Per le officine di cui al comma 1, le quantità di combustibile da considerarsi rispettivamente impiegate per la produzione di energia elettrica e per riscaldamento, sono determinate applicando, alla quantità di combustibile complessivamente addotto all'impianto di micro cogenerazione, i coefficienti, determinati dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, d'ora in avanti indicata come ENEA, indicati nell'Allegato I, tabella I, al presente decreto.

3. Per le officine di microcogenerazione di cui al comma 1 alimentate con gas naturale, l'Ufficio competente comunica, al soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sul gas naturale fornito di cui all'articolo 26, comma 7, lettera *a)*, del testo unico, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 53, comma 7, del medesimo testo unico, gli estremi identificativi della fornitura, le percentuali di ripartizione del gas naturale addotto all'impianto da considerarsi rispettivamente impiegate per la produzione di energia elettrica e per riscaldamento determinate ai sensi del comma 2 del presente articolo. Nella comunicazione di cui al presente comma è indicata anche la lettura del misuratore di cui al comma 1 al momento della verifica dell'impianto effettuata dal medesimo Ufficio.

4. Per il gas naturale impiegato negli impianti di cui al comma 3 la liquidazione dell'accisa è effettuata direttamente dal soggetto fornitore sulla base degli elementi al medesimo comunicati ai sensi del comma 3. Lo stesso soggetto fornitore espone nella fattura inerente il pagamento del gas naturale fornito, la ripartizione dei consumi e le aliquote di accisa rispettivamente applicate.

5. Per il gasolio ed il G.P.L. impiegati nelle officine di microcogenerazione cui al comma 1, l'Ufficio competente riconosce al soggetto esercente dell'officina, il rimborso della maggiore imposta versata. A tal fine il medesimo soggetto presenta, all'Ufficio competente, una istanza di rimborso della maggior imposta versata, calcolata sulla base della lettura del misuratore di cui al comma 1 e le percentuali di ripartizione del combustibile addotto all'impianto da considerarsi rispettivamente impiegate per la produzione di energia elettrica e per riscaldamento determinate ai sensi del comma 2. L'istanza di cui al presente comma è presentata entro il mese di marzo di ogni anno solare ed è relativa ai consumi dell'anno solare precedente. Alla stessa sono allegate le fatture comprovanti l'acquisto del combustibile utilizzato per la microcogenerazione.

6. Per i rimborsi di cui al comma 5 trovano applicazione le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689.

7. Il misuratore delle quantità di combustibile addotte all'impianto di microcogenerazione di cui al comma 1 è conforme alle specifiche di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di recepimento della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura ed alle relative disposizioni sui controlli metrologici successivi.

8. Nelle officine di microcogenerazione nelle quali l'accertamento dell'accisa sul combustibile non è effettuata secondo i criteri di cui al comma 1, la quantità di combustibile addotto alla produzione di energia elettrica è determinata sulla base della lettura del contatore fiscale dell'energia elettrica prodotta, dei poteri calorifici superiori convenzionali di cui alla tabella II dell'Allegato I e del rendimento elettrico e del coefficiente elettrico di cui alla tabella I del medesimo Allegato I, entrambi determinati dall'ENEA. La restante quantità è addotta all'uso combustione. A tali officine non si applica l'articolo 3.

9. In caso di officina di autoproduzione, per il combustibile impiegato, trova applicazione l'aliquota ridotta di cui al punto 11 della tabella A allegata al testo unico. La verifica della condizione di autoproduzione, per le officine di microcogenerazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, è condotta dall'Ufficio competente, per ciascun anno solare, sulla base della dichiarazione di consumo dell'officina elettrica.

10. Per le officine di microcogenerazione di cui all'articolo 3, comma 1, le disposizioni in materia di autoproduzione di cui al punto 11, della tabella A allegata al testo unico, trovano applicazione solo nel caso in cui l'officina elettrica non sia collegata alla rete di trasmissione dell'energia elettrica.

11. Nelle officine di microcogenerazione di cui all'articolo 1, comma 1, è ammesso esclusivamente l'impiego di gasolio o di G.P.L. destinati ad essere impiegati come combustibili per riscaldamento.

Art. 6.

Disposizioni varie

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente decreto trovano applicazione le disposizioni di cui al testo unico.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ENEA, sono eventualmente modificati i coefficienti elettrici e termici di cui alla Tabella I dell'Allegato I al presente decreto in relazione allo sviluppo tecnologico degli impianti di microcogenerazione ad alta efficienza.

Art. 7.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2011

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 12 Economia e finanze, foglio n. 146

ALLEGATO *I*

Tabella I

Tipo di impianto	**Rendimento elettrico, η_{el} (%)**	**Coefficiente elettrico, C_{el} (%)**	**Coefficiente termico, C_{ter} (%)**
Impianto dotato di motore alternativo a combustione interna	**25**	**29**	**71**
Impianto dotato di microturbina	**22**	**25**	**75**

Tabella II

Tipo di combustibile	**Potere calorifico superiore convenzionale**
Gas naturale	**9.175 kcal/mc**
Gasolio	**11.340 kcal/kg**
Gas di petrolio liquefatti - G.P.L.	**12.230 kcal/kg**

12A00485

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Balbi Juan José, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: «Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'art. 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 2 febbraio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Balbi Juan José, nato a Mar del Plata (prov. di Buenos Aires) - Argentina il giorno 11 febbraio 1948, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciado en Psicología», conseguito in data 24 aprile 1975 presso la «Universidad de Buenos Aires» di Buenos Aires (Argentina), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 1° dicembre 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciado en Psicología», conseguito in data 24 aprile 1975 presso la «Universidad de Buenos Aires» di Buenos Aires (Argentina) dal sig. Balbi Juan José, nato a Mar del Plata (prov. di Buenos Aires) - Argentina il giorno 11 febbraio 1948, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. Il dott. Balbi Juan José è, pertanto, autorizzato ad esercitare in Italia la professione di psicologo, previa iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00470

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iannini Maria Felice, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: «Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'art. 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 20 luglio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Iannini Maria Felice, nata a Santafé de Bogotà - Colombia il giorno 19 febbraio 1968, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Psicóloga», rilasciato in data 12 settembre 1992 dalla «Universidad de los Andes» di Bogotà (Colombia), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 1° dicembre 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Psicóloga», rilasciato in data 12 settembre 1992 dalla «Universidad de los Andes» di Bogotà (Colombia) alla sig.ra Iannini Maria Felice, nata a Santafé de Bogotà - Colombia il giorno 19 febbraio 1968, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. La dott.ssa Iannini Maria Felice è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di «Psicologo», previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00471

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cabanillas Pajuelo Fiorella Rocio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cabanillas Pajuelo Fiorella Rocio, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Obstetricia conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenciada en Obstetricia» conseguito nell'anno 2007 presso l'«Universidad de San Martin de Porres» di Lima (Perù) dalla sig.ra Cabanillas Pajuelo Fiorella Rocio, nata a Lima (Perù) il giorno 22 marzo 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

1. La sig.ra Cabanillas Pajuelo Fiorella Rocio è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00469

DECRETO 3 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Markovic Marija, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Markovic Marija, nata a Leskovac (Repubblica di Serbia) il giorno 29 agosto 1984, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Strukovna Medicinska Sestra» conseguito in Serbia nell'anno 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Preso atto che l'interessata ha superato nel 2007 l'esame che abilita all'esercizio della professione di infermiere nel Paese d'origine;

Vista la determinazione della Conferenza dei servizi espressa nella seduta del 15 ottobre 2009, secondo la quale il riconoscimento del titolo della richiedente deve essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento della durata di 450 ore;

Vista la nota n. 1874-P in data 16 gennaio 2010 con la quale è stato comunicato alla sig.ra Markovic Marija che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento della durata di 450 ore da svolgersi nell'arco di un semestre;

Vista la nota in data 25 gennaio 2010 con la quale la sig.ra Markovic Marija ha accettato di svolgere la predetta misura compensativa;

Vista la nota dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona datata 11 novembre 2011 nella quale si certifica che la sig.ra Markovic Marija ha concluso il tirocinio positivamente;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il provvedimento direttoriale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Strukovna Medicinska Sestra» conseguito in Serbia nell'anno 2007 presso la Facoltà di medicina dell'Università degli studi di Nis (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Markovic Marija, nata a Leskovac (Repubblica di Serbia) il giorno 29 agosto 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Markovic Marija è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'in-

teressata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso di soggiorno o carta di soggiorno.
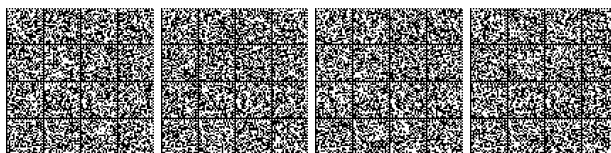
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A00473

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2011.

Sostituzione di un componente supplente della C.I.S.O.A., in rappresentanza dell'I.N.P.S. di Vicenza.

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI VICENZA

Visto il decreto n. 1182 del 30 marzo 2010 che si intende qui integralmente richiamato e con il quale è stata ricostituita la C.I.S.O.A.;

Viste le note del 14 dicembre 2011 e dle 21 dicembre 2011 con le quali l'I.N.P.S. di Vicenza designa il dott. Massimiliano Ferramosca, quale componente supplente dell'organo collegiale sopra indicato, in sostituzione del sig. Giuseppe Veloce;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Ferramosca è nominato componente supplente della C.I.S.O.A., in rappresentanza dell'I.N.P.S. - in sostituzione del sig. Giuseppe Veloce con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, 22 dicembre 2011

Il direttore territoriale: BORTOLAN

12A00483

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 gennaio 2012.

Disposizioni modificative delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie, nonché disposizioni in materia di partecipazione del personale tecnico degli U.S.T.I.F. alle verifiche e prove, periodiche o straordinarie, sugli impianti a fune in servizio pubblico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASLOCO PUBBLICO LOCALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti n. 23 del 2 gennaio 1985;

Visto l'art. 34 del decreto ministeriale n. 400 del 4 agosto 1998, recante «Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone»;

Visto il paragrafo 3.7. del cap. 3 delle «Prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni», approvate con decreto ministeriale n. 815 del 15 febbraio 1969;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti n. 9610 del 13 novembre 1975, recante «Estensione alle funicolari terrestri della normativa tecnica concernente le ferrovie e le funivie»;

Visto il paragrafo 4.9 delle Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente o temporaneo dei veicoli, approvate con i decreti ministeriali 8 marzo 1999;

Visto il paragrafo 4.4. del decreto ministeriale n. 706 del 15 marzo 1982, «Norme tecniche per l'impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico»;

Considerata la necessità di disciplinare la periodicità delle verifiche e prove, periodiche o straordinarie, previste dall'art. 34 del summenzionato decreto ministeriale n. 400/1998, dalle specifiche «Prescrizioni tecniche speciali» per le diverse categorie di impianti e dal decreto ministeriale n. 23 del 2 gennaio 1985, nonché la partecipazione alle visite stesse del personale tecnico degli U.S.T.I.F. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici;

Ravvisata l'esigenza di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse umane assegnate agli U.S.T.I.F.;
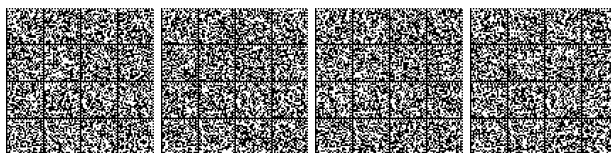
Decreta:

Art. 1.

Funivie bifune con movimento a va e vieni - Funicolari

Il comma 3.7.4. del paragrafo 3.7. «Verifiche e prove annuali, di riapertura all'esercizio e straordinarie» del cap. 3 delle «Prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifune con movimento a va e vieni», approvate con decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815, già modificato dal decreto del Ministro dei trasporti, n. 1901 del 01 agosto 1983, è sostituito dal seguente comma:

«3.7.4. - Le date delle visite devono essere comunicate con congruo anticipo all'U.S.T.I.F. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, territorialmente competente, al fine dell'eventuale partecipazione alle verifiche e prove stesse del personale tecnico di detto ufficio. Comunque, la partecipazione di tali tecnici è obbligatoria in occasione delle verifiche e prove effettuate al 3°, 6°, 9° e 12° anno dall'apertura dell'impianto al pubblico esercizio e, successivamente, ogni due anni. Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni delle regioni devono essere altresì informati i competenti organi regionali per l'eventuale partecipazione di loro funzionari agli effetti della regolarità dell'esercizio».

Art. 2.

Funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli

Il comma 4.9.5. del paragrafo 4.9. «Verifiche e prove annuali, di riapertura all'esercizio e straordinarie» della Parte 4 «Norme di esercizio» delle «Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli», approvate con il decreto ministeriale 8 marzo 1999, è sostituito dal seguente comma:

«4.9.5. - Le date delle visite devono essere comunicate con congruo anticipo all'U.S.T.I.F. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, territorialmente competente, al fine dell'eventuale partecipazione alle verifiche e prove stesse del personale tecnico di detto ufficio. Comunque, la partecipazione di tali tecnici è obbligatoria in occasione delle verifiche e prove effettuate al 3°, 6°, 9° e 12° anno dall'apertura dell'impianto al pubblico esercizio e, successivamente, ogni due anni. Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni delle regioni devono essere altresì informati i competenti organi regionali per l'eventuale partecipazione di loro funzionari agli effetti della regolarità dell'esercizio».

Art. 3.

Funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli

Il comma 4.9.5. del paragrafo 4.9. «Verifiche e prove annuali, di riapertura all'esercizio e straordinarie» della Parte 4 «Norme di esercizio» delle «Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli», approvate con il decreto ministeriale 8 marzo 1999, è sostituito dal seguente comma:

«4.9.5. - Le date delle visite devono essere comunicate con congruo anticipo all'U.S.T.I.F. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, territorialmente competente, al fine dell'eventuale partecipazione alle verifiche e prove stesse del personale tecnico di detto ufficio. Comunque, la partecipazione di tali tecnici è obbligatoria in occasione delle verifiche e prove effettuate al 3°, 6° e 9° anno dall'apertura dell'impianto al pubblico esercizio e, successivamente, ogni due anni. Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni delle regioni devono essere altresì informati i competenti organi regionali per l'eventuale partecipazione di loro funzionari agli effetti della regolarità dell'esercizio».

Art. 4.

Personale

Le verifiche e prove, periodiche o straordinarie, per le diverse categorie di impianti, di cui ai precedenti articoli, nonché quelle previste dal decreto ministeriale n. 23 del 2 gennaio 1985 e dal decreto ministeriale n. 706 del 15 marzo 1982 vengono effettuate con la partecipazione del personale tecnico dell'U.S.T.I.F. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, territorialmente competente, come indicato nella tabella A, allegata al presente decreto, di cui la stessa costituisce parte integrante.

Il personale anzidetto deve essere in possesso dei profili professionali e dei requisiti culturali e professionali specificati nella tabella sopra menzionata, in relazione alle varie attività previste per ciascuna tipologia di impianto.

Il direttore dell'U.S.T.I.F. designa il personale tecnico incaricato dell'espletamento delle attività indicate nella suddetta tabella, scegliendolo fra quello dei vari profili professionali ivi indicati.

Ove lo ritenga opportuno, il direttore dell'U.S.T.I.F. prevede, per il personale da adibire a tali attività, un congruo periodo di affiancamento a funzionari ingegneri-architetti o funzionari tecnici che abbiano già esperienza in tale settore di attività.

La durata dell'anzidetto periodo di affiancamento è stabilita dal direttore dell'U.S.T.I.F.

Art. 5.

Abrogazioni

Sono o restano abrogati i decreti del Ministro dei trasporti n. 1901-(56)71.31, n. 1902(56)71.31 e n. 1903-(56)71.31 del 1º agosto 1983 nonché le correlate disposizioni, successivamente emanate, nelle parti incompatibili o in contrasto con le prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2012

Il direttore generale: DI GIAMBATTISTA

TABELLA A

Attività	Periodicità della partecipazione obbligatoria	Profili Professionali	Requisiti culturali e professionali
Funivie Bifune, Funicolari:			
- Visita di ricognizione per l'apertura al pubblico esercizio; Rinnovo di vita tecnica;		Funzionario ingegnere - architetto	Diploma di Laurea in Ingegneria di durata quinquennale.
- Revisioni generali e varianti costruttive;	Come da DM 23/1985;	"	"
- Proroghe dei termini di cui al DM n. 23/1985;		"	"
- Presenziamenti alle prove e verifiche annuali;	3°, 6°, 9°, 12° anno dall'apertura e successivamente ogni 2 anni;	"	"
Funivie monofune ad ammorsamento automatico:			
- Visita di ricognizione per l'apertura al pubblico esercizio; Rinnovo di vita tecnica;		Funzionario ingegnere-arch.	Diploma di Laurea in Ingegneria di durata quinquennale.
- Revisioni generali e varianti costruttive;	Come da DM 23/1985;	Funzionario ingegnere-arch.	
- Proroghe dei termini di cui al DM n. 23/1985;		Funz. ing.-arch. Funzionario tecnico	→ Diploma di Laurea triennale in Ingegneria o Diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico che abbia consentito l'inquadramento in tale profilo professionale.
- Presenziamenti alle prove e verifiche annuali;	3°, 6°, 9°, 12° anno dall'apertura e successiv. ogni 2 anni;	Funz. ing.-arch. Funzionario tecnico	

Funivie monofune ad ammorsamento fisso:			
- Visita di ricognizione per l'apertura al pubblico esercizio; Rinnovo di vita tecnica;		Funzionario ingegnere-architetto	Diploma di Laurea in Ingegneria di durata quinquennale.
- Revisioni generali e varianti costruttive;	Come da DM 23/1985;	Funz. ing.-arch. Funz. tecnico	→ Diploma di Laurea triennale in Ingegneria o Diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico che abbia consentito l'inquadramento in tale profilo professionale.
		Assistente tecnico Assist. geometra	→ Diploma di maturità scientifica, tecnica industriale, per geometri, tecnica nautica, tecnica aeronautica.
- Proroghe dei termini di cui al DM n. 23/1985;		Funz. ing.-arch. Funz. tecnico Assistente tecnico Assist. geometra	
- Presenziamenti alle prove e verifiche annuali;	3°, 6°, 9° anno dall'apertura e successiv. ogni 2 anni;	Funz. ing.-arch. Funz. tecnico Assistente tecnico Assist. geometra	
Sciovie:			
- Visita di ricognizione per l'apertura al pubblico esercizio; Rinnovo di vita tecnica;		Funz. ing.-arch. Funz. tecnico	
- Revisioni generali e varianti costruttive;	Come da DM 23/1985;	Funz. ing.-arch. Funz. tecnico Assistente tecnico Assist. geometra	
- Verifiche e prove stagionali;	Come da DM 706/1982 (partecipazione non obbligatoria)	Funz. ing.-arch. Funz. tecnico Assistente tecnico Assist. geometra	

12A00492

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESATLI

DECRETO 23 novembre 2011.

Adozione del regolamento recante modalità e procedure per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi, dei prodotti agroalimentari.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che, all'art. 10, ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione ed alla repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», che, all'art. 1, determina l'organizzazione del Ministero e, all'art. 4, ha previsto, per l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agro-alimentari, la denominazione di «Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari» e l'acronimo «ICQRF», definendone le competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, di vigilanza sulle produzioni di qualità registrata che discendono da normativa comunitaria nazionale;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2010, n. 1572, col quale si è provveduto, ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché alla definizione dei relativi compiti e attribuzioni;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 17 aprile 2002, n. 5550, recante «Disciplina, modalità e limiti per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che ha introdotto il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modifiche e integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione e attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto, in particolare, l'art. 330 del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, a mente del quale le stazioni appaltanti, nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti dalle amministrazioni aggiudicatrici, possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all'art. 125 del codice dei contratti pubblici, nonché nelle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell'art. 125, comma 10, del predetto codice;

Ravvisata la necessità, a seguito dell'entrata in vigore del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di adottare un nuovo regolamento per l'esecuzione in economa di lavori, servizi e forniture da parte dell'Ispettorato, in linea con le intervenute novelle normative e più rispondente alle esigenze istituzionali dell'amministrazione;

Visto il proprio decreto prot. n. 22530 del 29 settembre 2011, col quale si è provveduto ad adottare il predetto regolamento, disponendone la trasmissione al competente Ufficio di controllo della Corte dei conti, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio presso il dicastero di appartenenza, con nota prot. n. 22608 del 30 successivo;

Vista la nota prot. n. 28273 del 14 novembre 2011, con la quale il suddetto ufficio di controllo ha restituito il decreto *de qua*, unitamente all'allegato regolamento, privo del visto e della registrazione, perché «[…] l'atto approvato non risulta datato e sottoscritto dal competente organo … si evidenzia come il decreto medesimo non rechi alcun elemento certo in ordine al numero degli articoli e delle pagine del citato regolamento, a tutela dell'integrità dell'allegato documento»;

Ritenuto di dover emendare il decreto e l'allegato regolamento nel senso indicato dai rilievi innanzi riportati;

Decreta:

Art. 1.

È adottato l'allegato «Regolamento recante modalità e procedure per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari», che risulta complessivamente composto da 19 articoli e 17 pagine.
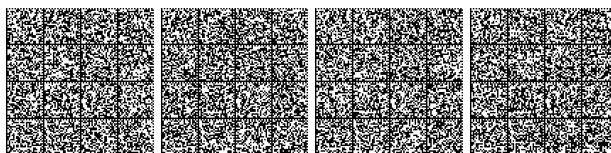
Art. 2.

Il presente decreto, unitamente all'innanzi allegato regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, verrà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 23 novembre 2011

L'Ispettore generale capo: SERINO

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2011
Ufficio di controllo MISE - MIPAAF registro n. 10, foglio n. 113

ALLEGATO

Regolamento recante modalità e procedure per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto del provvedimento

1. Il presente regolamento disciplina l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali — di seguito denominato «Ispettorato» — per importi inferiori alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 28 del codice dei contratti pubblici.

2. Il ricorso alle procedure di affidamento in economia deve trovare giustificazione nell'effettiva necessità, da parte dell'ispettorato, di adottare procedure di spesa più snelle e semplificate per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di modico importo, e comunque non superiore ai limiti di cui agli articoli successivi, nei casi in cui il ricorso alle ordinare procedure ad evidenza pubblica potrebbe comportare un ingiustificato rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempo e risorse.

Art. 2.
Normativa di riferimento

1. Le disposizioni del presente regolamento fanno espresso riferimento:

al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato «Codice dei contratti pubblici»), ed al relativo regolamento di esecuzione e attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

alle disposizioni del codice civile in materia di contratti, nonché alle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili;

alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;

a tutte le altre leggi e atti aventi forza di legge inerenti alla materia oggetto del presente regolamento.

2. In caso di abrogazione e/o modifica, totale o parziale, delle disposizioni che disciplinano la predetta materia, anche le disposizioni del presente regolamento, che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e/o automaticamente sostituite da quest'ultima.

Art. 3.
Principi generali

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che le procedure di affidamento in economia di lavori, servizi e forniture da parte dell'ispettorato, vengano espletate nel rispetto dei principi:

a) generali dell'ordinamento comunitario e nazionale;

b) di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 2 del codice dei contratti pubblici;

c) di legalità e tutela dei lavoratori;

d) di ecocompatibilità e sostenibilità ambientale.

2. L'Ispettorato può stipulare tutte le tipologie di contratti funzionali al perseguimento dei propri interessi, anche se non espressamente previste dall'ordinamento vigente, purché non esplicitamente vietate da norme imperative, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, del codice civile.

3. L'Ispettorato può liberamente definire il contenuto delle clausole contrattuali che meglio soddisfino i propri interessi, purché non esplicitamente vietate da norme imperative, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, del codice civile.

4. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi espressi al netto degli oneri fiscali (IVA).

5. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi che comprendano lavori, si applica la normativa relativa agli appalti pubblici di lavori, qualora questi ultimi assumano rilievo economico superiore al cinquanta per cento del valore dell'appalto. Tale disposizione non si applica qualora i lavori abbiano un carattere meramente accessorio e strumentale rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.

6. Nessuna prestazione di lavori, servizi e forniture di beni può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Art. 4.
Organi responsabili

1. Il ricorso alle procedura in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, è disposto dal responsabile del procedimento, che:

per l'amministrazione centrale, è individuato nella persona dell'Ispettore generale capo, che può a sua volta delegare tali funzioni al dirigente della competente Direzione generale;

per gli uffici ed i laboratori periferici, in persona dei rispettivi direttori, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 908/1960.

2. Prima dell'avvio della procedura di affidamento in economia, il responsabile del procedimento, come innanzi individuato, determina o decreta di contrarre, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del codice dei contratti pubblici, indicando:

a) le motivazioni a sostegno del ricorso a siffatta procedura;

b) la procedura prescelta per l'individuazione del contraente;

c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente regolamento, rientri l'acquisizione;

d) la tipologia di contratto prescelta e le sue principali clausole, con particolare riferimento a quelle poste a tutela degli interessi dell'ispettorato;

e) il capitolo di imputazione della spesa.

3. Qualsiasi acquisizione deve in ogni caso perseguire l'obiettivo del massimo contenimento della spesa, la corretta gestione delle risorse finanziarie assegnate e il rispetto dei vincoli di bilancio.

Art. 5.
Modalità di esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture

1. Le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, come disciplinate dal presente regolamento, possono essere effettuate:

a) in amministrazione diretta: in tal caso, l'ispettorato effettua le acquisizioni per mezzo di proprio personale dipendente e/o eventualmente assunto per l'occasione, utilizzando mezzi propri e/o appositamente acquistati e/o noleggiati ed acquisendo direttamen-

te le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie per le predette acquisizioni;
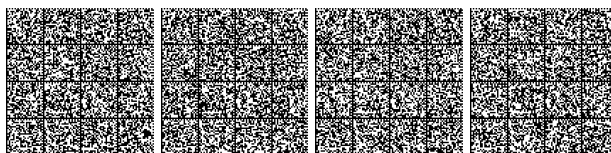
b) mediante cottimo fiduciario: a seguito di affidamento a soggetti esterni, attraverso procedure negoziate.

TITOLO II

ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMICA

Art. 6.

Disposizioni di carattere generale

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a € 200.000,00 e devono rientrare nelle seguenti categorie generali:

a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali e dei relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, concessi in uso governativo all'ispettorato e da questo adibiti a sede dei propri uffici centrali e periferici;

b) lavori di manutenzione, adattamento e riparazione dei locali e dei relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, condotti in locazione passiva o in comodato gratuito dall'ispettorato e da questo adibiti a sede dei propri uffici centrali e periferici, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario e/o comodatario;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone e/o cose, a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, quando l'esigenza sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure ordinarie di cui agli articoli 55, 121 e 122 del codice dei contratti pubblici;

d) lavori per i quali siano stati infruttuosamente esperite le ordinarie procedure di gara;

e) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

f) lavori che non possano essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

g) lavori necessari per la compilazione di progetti;

h) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità e urgenza di completare i lavori.

2. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

3. Il verbale, compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato, è trasmesso, unitamente ad una perizia estimativa, alla stazione appaltante, per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

4. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che per primo si rechi sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al capoverso precedente, l'immediata esecuzione dei lavori, entro il limite di € 200.000,00 o comunque di quanto ritenuto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

5. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici, individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

6. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di accordo preventivo, si procede con il metodo previsto all'art. 163, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

7. Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento o il tecnico compila una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante, che provvede alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori.

8. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

9. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rivelasse insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione ad eccedere l'importo di spesa originariamente preventivato.

10. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare l'importo di € 200.000,00.

Art. 7.

Esecuzione di lavori in amministrazione diretta

1. Possono essere eseguiti in amministrazione diretta tutti i lavori elencati al comma 1 dell'articolo precedente, anche se per la loro definizione ed esecuzione si rendesse eventualmente necessario redigere degli specifici elaborati grafici e/o prestazionali.

2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00.

3. Il responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori per mezzo di personale dipendente e/o appositamente assunto. Egli provvede, altresì;

a) all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera;

b) a controllare che l'intervento sia eseguito a regola d'arte;

c) al pagamento di quanto dovuto alle maestranze interne e/o appositamente assunte;

d) alla liquidazione dei lavori, previa verifica della conformità dei documenti presentati dai fornitori (fatture, bolle di consegna ecc.) agli ordini di acquisto e sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori.

Art. 8.

Esecuzione di lavori mediante cottimo fiduciario

1. Per lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino ad € 200.000,00, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. L'esito dei predetti affidamenti è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

2. Per lavori di importo inferiore a € 40.000,00, in alternativa alla procedura innanzi descritta, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Tuttavia, anche in tale ipotesi, la stazione appaltante è tenuta a seguire una procedura che rispetti il principio della non discriminazione e della par condicio, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di motivare la scelta di affidare l'appalto senza alcun confronto tra concorrenti diversi.

3. L'affidatario di lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

4. L'atto di cottimo deve indicare:

a) il codice identificativo gara (CIG);

b) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

c) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

d) le condizioni di esecuzione;

e) il termine di ultimazione dei lavori;

f) le modalità di pagamento;

g) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del codice dei contratti pubblici;

h) le garanzie a carico dell'esecutore;

i) l'obbligo per l'appaltatore di assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

j) il riferimento agli obblighi di rintracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010.
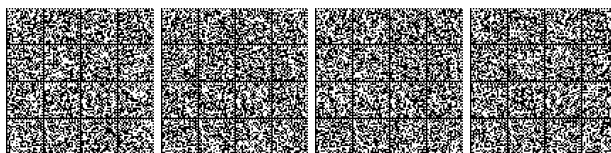
5. Per i lavori d'importo inferiore a € 20.000,00, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o del preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata all'amministrazione; per importi pari o superiori alla predetta soglia viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata, anche non autenticata.

6. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o ad omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non sia stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo agli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

7. I lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario sono contabilizzati, a cura del direttore dei lavori, su un apposito registro, ove vengono annotati quali risultanti dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

8. I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio, in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori.

9. Per lavori d'importo superiore a € 30.000,00 è in facoltà dell'amministrazione, dietro apposita richiesta da parte dell'impresa, disporre pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori.

10. È vietata la corresponsione di acconti.

11. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori, in cui vengano indicati:

a) le date di inizio e fine dei lavori;

b) le eventuali perizie suppletive;

c) le eventuali proroghe autorizzate;

d) le assicurazioni degli operai;

e) gli eventuali infortuni;

f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;

g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;

h) le eventuali riserve dell'impresa;

i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

12. Il conto finale dei lavori fino a € 20.000,00, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere *a)* e *g)* del precedente capoverso.

TITOLO III

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 9.

Disposizioni generali

1. Il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei servizi e forniture di seguito indicati, sia in amministrazione diretta che a cottimo fiduciario, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 28, lettera *a)*, del codice dei contratti pubblici, attualmente pari ad € 125.000,00 oltre I.V.A., è ammesso nelle seguenti ipotesi:

a) partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, cerimonie, focus group e altre manifestazioni culturali e/o scientifiche nell'interesse dell'amministrazione appaltante, comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;

b) spese per la locazione passiva — di natura transitoria e temporanea — di locali attrezzati per l'espletamento di concorsi pubblici e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, cerimonie e altre manifestazioni culturali e/o scientifiche connesse ai compiti istituzionali, quando non siano disponibili idonei locali di proprietà dell'amministrazione appaltante;

c) spese di rappresentanza e per l'acquisto di omaggi e regalie di rappresentanza, di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianità, diplomi, bandiere e oggetti per premiazioni; spese per l'informazione, pubblicità e propaganda istituzionale, attuata anche mediante la realizzazione e la diffusione a mezzo stampa, radio, televisione e cinematografia, di testi, opuscoli e servizi; pubblicazione dei bandi di gara e di concorso a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione; spese relative a solennità militari, a feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie; spese per il benessere del personale; spese per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attività di rappresentanza;

d) servizi di traduzione e interpretariato, nonché di copia, catalogazione, trascrizione, correzione bozze e sbobinatura di testi, realizzazione di disegni e di elaborati tecnici, nei casi in cui l'amministrazione appaltante non possa provvedervi col proprio personale;

e) corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, indetti da enti ed istituti pubblici e privati, nonché da altre amministrazioni pubbliche;

f) abbonamenti e/o acquisti di giornali, libri, materiale didattico e pubblicazioni in generale ed a carattere giuridico/tecnico/scientifico, anche su supporto digitale e per via telematica;

g) servizi finanziari, bancari, assicurativi, legali e notarili;

h) servizi di stampa, tipografia, litografia, eliografia, copisteria fotografia, grafica e rilegatura, nei casi in cui l'amministrazione appaltante non possa provvedervi col proprio personale;

i) acquisto di materiale di cancelleria e informatico, stampati (incluse le buste e le cartoline per la notifica degli atti giudiziari), timbri, carte e valori bollati;

l) acquisto e/o noleggio e/o leasing di personal computers, portatili, stampanti, palmari, fotocopiatrici e altro materiale informatico, inclusi programmi e software, e relativi servizi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria; beni e apparecchi per la telefonia fissa e mobile, televisori, videoregistratori, videoproiettori, riproduttori CD, DVD ecc; navigatori satellitari;

m) acquisto e/o noleggio e/o leasing di apparecchiature e attrezzature scientifiche e da laboratorio, e relativi servizi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;

n) acquisto di prodotti chimici, diagnostici, reagenti e di altri materiali di consumo da laboratorio (vetreria, gas tecnici ecc.); acquisto di materiali per il campionamento (bottiglie, flaconi, sacchi, spago, piombi, ecc.);

o) acquisto di mobili, arredi e complementi d'arredo, utensili, macchine, climatizzatori e di altre attrezzature per ufficio, e relativi servizi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria; acquisto di materiale edile, elettrico, idraulico, meccanico e di ferramenta in generale; acquisto e/o noleggio di utensili da lavoro;

p) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e apparecchiature telefoniche, elettroniche, di climatizzazione, antincendio, antintrusione, audiovisive, di amplificazione e diffusione sonora ecc.;

q) indumenti per il personale dipendente, inclusi i dispositivi di protezione individuale; servizi di guardaroba, lavatura, stiratura e riordino di capi di vestiario;

r) spese per il consumo di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, telefonia e trasmissione dati; canoni per apparecchi radiofonici, televisivi, telefax, trasmissione dati, trasmissione voce via etere e ponte radio e telefonici, e relative spese di allacciamento o installazione;

s) spese postali e telegrafiche; servizi di trasporto, spedizione, imballaggio, trasloco, magazzinaggio e facchinaggio; spese per l'espletamento di pratiche doganali e similari;

t) servizi di autotrasporto, taxi e agenzie di viaggio;

u) pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione, anche a carattere straordinario, degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi; smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi; acquisto di materiale vario per la pulizia e il decoro degli uffici (prodotti igienico-sanitari, disinfettanti, detersivi, saponi ecc.);

v) spese per servizi di sicurezza, vigilanza, sorveglianza, controllo e guardiania diurna e notturna di beni immobili, mobili e apparecchiature;

w) spese per l'adeguamento dei luoghi di lavoro alle vigenti normative in materia di sicurezza, incluso l'acquisto del relativo materiale (cassette di pronto soccorso, estintori ecc.);

x) spese per l'effettuazione di ricerche, indagini, studi, rilevazioni, perizie di stima e consulenze specialistiche (tecniche, scientifiche, economiche, amministrative ecc.); spese per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo di opere pubbliche;
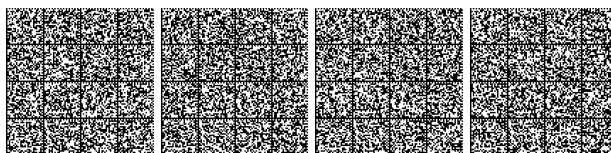
y) acquisto e/o noleggio di autoveicoli, pezzi di ricambio, pneumatici, combustibili e lubrificanti, e relativi servizi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria; servizi di immatricolazione e radiazione dai pubblici registri; pagamento tasse di possesso ecc.;

z) qualsiasi altra fornitura o servizio, oltre a quelli innanzi elencati, purché necessari ad assicurare il normale funzionamento dell'amministrazione appaltante.

2. Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione, anche parziale, di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 10.

Affidamento mediante amministrazione diretta

1. Il ricorso all'acquisizione di servizi e forniture mediante amministrazione diretta soggiace alle medesime disposizioni dettate in materia di cottimo fiduciario, di cui agli articoli seguenti, fatti salvi gli adattamenti del caso.

TITOLO IV

AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

Art. 11.

Disposizioni generali

1. Fermi restando gli obblighi di adesione alle convenzioni Consip attive od al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), l'affidamento di servizi e forniture con la procedura del cottimo fiduciario, per importi pari o superiori a € 20.000,00 e fino alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 28, comma 1, lettera *a)* del codice dei contratti pubblici, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

2. Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi, con conseguente possibilità di affidamento diretto:

a) nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;

b) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 20.000,00, con esclusione dell'I.V.A. Tuttavia, anche in tali ipotesi, la stazione appaltante è tenuta a seguire una procedura che rispetti il principio della non discriminazione e della par condicio, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di motivare la scelta di affidare l'appalto senza alcun confronto tra concorrenti diversi.

3. La lettera d'invito, da inoltrare agli operatori economici con qualsiasi mezzo idoneo (telegramma, telefax, posta elettronica certificata ecc.), deve contenere:

a) il codice identificativo gara (CIG);

b) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'I.V.A.;

c) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;

d) il termine di presentazione delle offerte;

e) il periodo, in giorni, di validità delle offerte stesse;

f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

g) il criterio di aggiudicazione prescelto;

h) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

i) l'eventuale clausola con la quale l'ispettorato si riserva la facoltà di non procedere, ovvero di procedere all'aggiudicazione, nel caso di un'unica offerta valida pervenuta;

j) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e del suo regolamento di attuazione ed esecuzione;

k) l'obbligo per l'offerente di dichiarare, nell'offerta, di assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

l) le modalità e i termini di pagamento;

m) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;

n) l'obbligo per l'appaltatore di assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

o) il riferimento agli obblighi di rintracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010;

p) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'affidamento.

4. Alla lettera di invito può essere allegato uno specifico capitolato o disciplinare tecnico con l'indicazione di ulteriori patti e condizioni prescritte.

5. Per affidamenti di importi inferiori a € 20.000,00, si può omettere di richiedere, nella lettera d'invito gli elementi di cui al precedente comma 3, lettere *c)*, *j)* ed *m)*.

Art. 12.

Esame dell'offerta

1. L'aggiudicazione avviene in base ad uno dei seguenti criteri, espressamente indicati nella lettera d'invito:

migliore offerta economica, risultante dal prezzo più basso offerto o dal maggior ribasso percentuale sull'importo a base di gara eventualmente indicato;

offerta economicamente più vantaggiosa, quando sia necessario assicurare la qualità degli affidamenti attraverso la valutazione di una pluralità di elementi, individuati in funzione della natura della prestazione, quali, ad esempio: prezzo, caratteristiche estetiche o funzionale, qualità della prestazione, modi e tempi di consegna/esecuzione, costo di utilizzazione, certificazioni di qualità, assistenza tecnica ecc.

2. In entrambi i casi innanzi riferiti, i preventivi acquisiti sono esaminati da un'apposita commissione, nominata con provvedimento dell'Ispettore generale capo e composta da un funzionario assegnato ai servizi amministrativo-contabili e da altri due funzionari, oltre ad un membro supplente.

3. La commissione, applicando i predetti criteri per la valutazione delle offerte, redige e sottoscrive un apposito verbale, contenente le seguenti informazioni:

oggetto e valore del contratto;

nomi degli operatori economici invitati/offerenti;

nome degli offerenti esclusi e motivi dell'esclusione;

nome dell'impresa che ha presentato la migliore offerta e motivi della scelta;

motivazione dell'eventuale mancata aggiudicazione.

Art. 13.

Aggiudicazione e stipula del contratto

1. L'aggiudicazione e la conseguente stipula avviene ad opera del responsabile del procedimento, a seguito dell'esito positivo delle verifiche prescritte dalla normativa vigente.

2. L'affidatario di servizi e forniture deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economi-

co-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
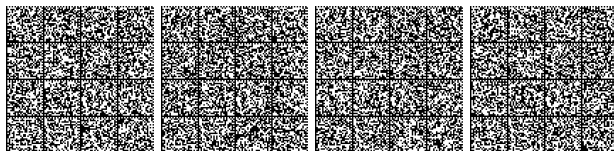
3. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato c on scrittura privata, che può consistere anche in un apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, riportante gli stessi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

4. Per affidamenti di importo pari o superiori a € 20.000,00, e fino alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 28, comma 1, lettera *a)* del codice dei contratti pubblici, il responsabile del procedimento ne dispone la pubblicazione dell'esito sul profilo di committente dell'ispettorato.

5. Tutte le eventuali spese di contratto sono a carico dell'impresa affidataria.

TITOLO V

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 14.

Garanzie

1. Per affidamenti di importo inferiore a € 20.000,00, le imprese aggiudicatarie sono di norma esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui *infra*, salvo che particolari circostanze non ne facciano ritenere opportuna la costituzione.

2. A garanzia della serietà dell'offerta, contestualmente alla presentazione della stessa e nei modi previsti dalla legge, può essere richiesta la prestazione di una cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo a base di gara.

3. Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto/lettera d'ordine da parte dell'aggiudicatario, mentre ai non aggiudicatari è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

4. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, all'impresa affidataria può essere richiesta una garanzia fideiussoria, da prestarsi nei modi di legge, sino a un massimo del 10% (dieci per cento dell'importo di aggiudicazione.

5. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6. La garanzia viene svincolata all'atto dell'esecuzione del collaudo, con esito positivo, ovvero al rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 15.

Verifica della prestazione

1. I servizi e le forniture acquisiti devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione.

2. Il collaudo dei predetti beni e servizi è eseguito da impiegati appositamente nominati dal responsabile del procedimento, e non può essere effettuato da funzionari che abbiano preso parte al relativo procedimento di acquisizione.

Art. 16.

Pagamenti

1. Salvo diversa pattuizione, i pagamenti sono disposti entro sessanta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

2. Il responsabile del procedimento, ovvero il funzionario all'uopo delegato, oltre a verificare la corrispondenza delle fatture alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite, verifica che le stesse siano state emesse nei modi prescritti e con applicazione dei prezzi e/o tariffe convenute.

3. In ogni caso, i pagamenti sono subordinati al rispetto degli obblighi di cui alle seguenti disposizioni normative:

art. 3 della legge n. 131/2010 e successive modifiche o integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 e relative circolari esplicative, in ordine alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

art.48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e relative circolari esplicative, in caso di pagamenti di importo pari o superiori ad € 10.000,00, con esclusione dell'I.V.A.

Art. 17.

Inadempienza contrattuale

1. In caso di inadempienza contrattuale imputabile all'impresa aggiudicataria, si applicano le penali stabilite nel contratto o nella lettera d'ordine.

2. Al ricorrere dei presupposti, l'ispettorato ha diritto di avvalersi del deposito cauzionale, se prestato, che l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare nel termine prefissato.

3. L'amministrazione, dopo formale ingiunzione, effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione della fornitura o del servizio, in tutto o in parte, a spese dell'impresa, salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

4. In caso di inadempimento grave, l'amministrazione può altresì procedere, previa denuncia scritta, alla risoluzione del rapporto negoziale, fatto sempre salvo il risarcimento dei danni subiti.

Art. 18.

Subappalto

1. È vietato il subappalto degli affidamenti di cui al presente regolamento, a meno che non sia espressamente autorizzato dall'ispettorato, previa verifica, nei confronti delle ditte subappaltatrici, del possesso di tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti.

Art. 19.

Albo fornitori

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'albo:

a) dei fornitori di beni che intendano essere invitati alle procedure negoziate, suddiviso per categorie merceologiche funzionali ai propri fabbisogni;

b) dei prestatori di servizi che intendano essere invitati alle procedure negoziate, suddiviso per categorie merceologiche funzionali ai propri fabbisogni;

c) delle imprese che intendano essere invitate alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario, suddiviso per categorie di lavori funzionali ai propri fabbisogni.

2. L'iscrizione in tale albo non è condizione necessaria per la partecipazione agli affidamenti in economia banditi dall'ispettorato, potendo gli operatori da invitare essere individuati e/o integrati mediante l'espletamento di indagini di mercato.

Roma, 23 novembre 2011

L'Ispettore generale capo: SERINO

12A00525

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

REGOLAMENTO 21 dicembre 2011.

Regolamento in materia di procedimento previsto dall'articolo 75 del D.P.R. n. 207/2010.

IL CONSIGLIO

Visto il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e in particolare gli articoli 73 e 75;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, gli articoli 6, comma 7, lettera *m)* e 40, comma 9-*ter*;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato in data 20 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di dover disciplinare il procedimento ex art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 in tema di rilascio del nulla osta ivi previsto e delle connesse verifiche sulla documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 in sede di rilascio dell'attestazione;

EMANA

il seguente:

Regolamento in materia di procedimento previsto dall'articolo 75 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Autorità, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Consiglio, il Consiglio dell'autorità;

Direzione generale competente, il dirigente preposto alla direzione generale vigilanza sistema di qualificazione e sanzionatorio;

U.O. competente, l'Unità organizzativa che, in base ai regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'autorità, è competente per il procedimento;

Responsabile del procedimento, il dirigente preposto all'Unità organizzativa competente cui è assegnata la responsabilità dell'istruttoria del procedimento;

SOA, le società organismi di attestazione;

SOA richiedente, la SOA che presenta istanza di rilascio del nulla osta;

SOA vigilata, la SOA cui è richiesta l'esibizione della documentazione e che ha rilasciato l'attestazione oggetto di verifica;

Impresa, l'impresa titolare dell'attestazione oggetto di verifica;

Codice, il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;

decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione e attuazione di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni;

Casellario informatico, il casellario di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 2.

Oggetto

Il presente regolamento disciplina il procedimento ex art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per l'acquisizione, da parte della SOA richiedente, del nulla osta a richiedere la documentazione e gli atti utilizzati da altre SOA per comprovare il possesso dei requisiti di cui agli arti. 78 e 79 per il rilascio dell'attestazione, nonché per le connesse verifiche a carico della SOA richiedente, volte a verificare che l'attestazione oggetto di accertamento sia stata rilasciata in conformità alle disposizioni relative ai requisiti di qualificazione contenute nel nuovo Regolamento, e per i consequenziali provvedimenti previsti dal medesimo art. 75.

Art. 3.

Ambito di applicazione

La richiesta di nulla osta per l'acquisizione della documentazione può essere formulata dalla SOA che abbia rilasciato ad un'impresa un'attestazione ai sensi del vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 o che abbia sottoscritto con un'impresa un contratto per la qualificazione successivamente all'entrata in vigore del citato regolamento. L'istanza deve essere formulata per l'acquisizione di documentazione detenuta da altra SOA che si ritiene abbia rilasciato, alla medesima impresa, attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del regolamento. La richiesta deve avere ad oggetto la documentazione e gli atti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, utilizzati per il rilascio dell'attestazione di cui si sospetta l'irregolarità. La possibilità di controllo è limitata alle attestazioni rilasciate in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
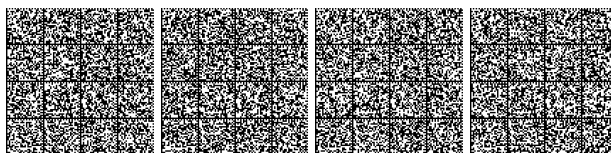
Art. 4.

Contenuto della domanda

La domanda, a pena di improcedibilità, deve contenere l'esposizione dei fatti e delle motivazioni che fondano la legittimazione della SOA a richiedere la documentazione e una chiara e puntuale indicazione delle presunte irregolarità. La domanda deve, inoltre, indicare, nel dettaglio, la documentazione di cui si richiede l'acquisizione, che deve risultare strettamente inerente alle presunte irregolarità e consentire la verifica del rispetto delle disposizioni di cui si sospetta la violazione. La domanda deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il rapporto intercorso tra la SOA richiedente e l'impresa titolare dell'attestazione oggetto di verifica e da tutta la documentazione probatoria delle presunte irregolarità. La SOA richiedente deve dimostrare di aver effettuato tutte le verifiche possibili in relazione alle presunte irregolarità (a titolo esemplificativo, consultazione banca dati accredia, casellario informatico, visure camerali, forum *SOA)* prima dell'inoltro dell'istanza di nulla osta all'AVCP.

Art. 5.

Procedimento per il rilascio del nulla osta

5.1 Verifica preliminare di procedibilità ed ammissibilità dell'istanza

L'U.O. competente, individuato nell'ufficio UVA (Ufficio per la vigilanza sull'attività di attestazione) deputato al controllo sulla SOA vigilata, ricevuta dalla SOA la richiesta di nulla osta, verifica preliminarmente la completezza della domanda sotto il profilo formale e sostanziale, procedendo alla dichiarazione di improcedibilità delle istanze che risultino carenti degli elementi richiesti nel precedente art. 4. L'improcedibilità sarà oggetto di comunicazione nei confronti della SOA richiedente. Per le istanze ritenute procedibili, l'U.O. verifica la sussistenza del fumus relativo alle presunte irregolarità, procedendo alla dichiarazione di inammissibilità delle domande i cui profili di presunte irregolarità risultino smentiti dalla documentazione presente negli archivi di cui al precedente articolo consultabili dalle SOA e dall'autorità.

5.2 Avvio del procedimento

Qualora l'istanza risulti procedibile e ammissibile, l'U.O. competente comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 alla SOA richiedente. Contestualmente l'U.O. informa la SOA vigilata e, per conoscenza, l'impresa titolare dell'attestazione, della pervenuta richiesta di nulla osta, assegnando alla SOA vigilata il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione per fornire eventuali elementi ostativi all'accesso. L'accesso sarà consentito anche nei confronti di documentazione contenente dati sensibili e giudiziari nei limiti in cui la stessa risulti indispensabile per la verifica del requisito di cui si sospetta la carenza. Entro il termine di dieci giorni la SOA vigilata potrà proporre motivata opposizione alla richiesta, nella quale la stessa potrà addurre elementi di inammissibilità dell'istanza oppure elementi in ordine alla mancanza di legittimazione della SOA richiedente. Non risultano ammesse nella presente fase osservazioni attinenti al merito della presunta irregolarità che saranno oggetto di contraddittorio nella eventuale successiva fase del procedimento prevista nel comma 3 dell'art. 75.

5.3 Provvedimento finale di nulla osta

L'Autorità, valutate le eventuali osservazioni della SOA vigilata, conclude il procedimento con un provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza da emanarsi entro il termine di 30 giorni dall'avvio del procedimento, la cui decorrenza rimane sospesa per tutto il tempo necessario ad ogni esigenza istruttoria e per acquisire le eventuali osservazioni.

Il provvedimento, da emanarsi a cura della competente direzione generale, deve essere, sia in caso di rilascio del nulla osta che in caso di rigetto dell'istanza, comunicato da parte della stessa alla SOA richiedente, alla SOA vigilata e, per conoscenza, all'impresa titolare dell'attestazione oggetto di verifica.

Con il provvedimento finale che concede il nulla osta, l'autorità assegna il termine di trenta giorni alla SOA vigilata per consentire l'acquisizione dei documenti richiesti e l'ulteriore termine di trenta giorni alla SOA richiedente entro il quale dovrà essere comunicato all'autorità l'esito delle valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti per il conseguimento dell'attestazione oggetto di verifica. La SOA richiedente dovrà fornire all'autorità l'informativa di conclusione delle verifiche anche nell'ipotesi in cui non risultino accertati elementi di irregolarità ed allegare in ogni caso alla nota informativa la documentazione acquisita (verbale di accesso agli atti e relativi documenti).

Art. 6.

Procedimento per l'annullamento dell'attestazione ex art. 75, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010

6.1 Fase istruttoria

L'U.O. competente, ricevuta dalla SOA richiedente la comunicazione di cui al punto 5.3 in merito all'irregolarità dell'attestazione per essere stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dal regolamento e la relativa documentazione che la stessa è tenuta ad inviare nel rispetto del presente regolamento, avvia il procedimento per l'annullamento dell'attestazione oggetto di verifica ai sensi dell'art. 75, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

Nella comunicazione di avvio del procedimento inoltrata alla SOA richiedente, alla SOA vigilata e all'impresa devono essere almeno indicati:

a) l'oggetto del procedimento;

b) il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per l'invio di controdeduzioni e/o documentazione;

c) l'ufficio presso cui è possibile avere accesso agli atti del procedimento;

d) il responsabile del procedimento;

e) il termine di conclusione del procedimento;

f) l'informazione che all'esito della decisione del consiglio di cui al successivo punto 6.3 si procederà all'inserimento delle annotazioni di competenza nel casellario informatica previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

Il responsabile del procedimento può richiedere documenti, informazioni e chiarimenti in merito al procedi-

mento in corso agli operatori economici, alle SOA nonché ad ogni altro soggetto che ne sia in possesso.
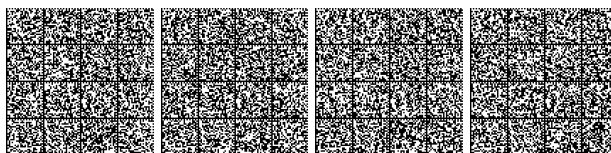
La richiesta di informazioni deve essere formulata per iscritto e riportare:

a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si richiedono i chiarimenti e/o i documenti;

b) il termine perentorio non superiore a trenta giorni entro il quale dovrà essere trasmessa la risposta e/o la documentazione richiesta e le sanzioni previste in caso di inottemperanza nel termine assegnato;

c) le modalità della risposta.

Gli elementi istruttori di novità e rilievo che emergono nel corso del procedimento sono comunicati alla SOA e all'impresa interessata con l'assegnazione di un termine non superiore a dieci giorni per le eventuali controdeduzioni e/o documenti.

6.2 Rimessione atti al consiglio

All'esito delle valutazioni istruttorie gli uffici sottopongono al consiglio le risultanze degli accertamenti per l'adozione del provvedimento finale.

Prima dell'adozione del provvedimento finale il consiglio può sentire in audizione l'impresa interessata, la SOA richiedente e quella vigilata, nonché eventuali altri soggetti che detengano informazioni utili alla definizione del procedimento.

L'U.O. competente, nell'ipotesi di cui al precedente punto, procede alla convocazione in forma scritta dei soggetti interessati all'audizione disposta dal consiglio, indicando:

a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si convocano i partecipanti;

b) la data prevista per l'audizione.

6.3 Provvedimento finale

Il consiglio dell'autorità, acquisiti gli esiti istruttori, se ritiene infondate le motivazioni addotte dalla SOA richiedente a sostegno della irregolarità dell'attestazione, delibera l'insussistenza dei presupposti per l'annullamento dell'attestazione, informando degli esiti la SOA richiedente, la SOA vigilata e l'impresa.

Il consiglio, ove ritenga che l'attestazione oggetto di verifica sia stata rilasciata in modo non conforme alle disposizioni del regolamento, dispone la comunicazione delle risultanze istruttorie a cura dell'U.O. competente alla SOA vigilata ed all'impresa e, per conoscenza, alla SOA richiedente, assegnando il termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni. A seguito dell'esame delle risultanze dell'attività istruttoria e all'esito di eventuale audizione, se ritiene di confermare la sussistenza dei presupposti per l'annullamento dell'attestazione, il consiglio adotta il provvedimento finale nel quale sono indicati le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto posti a fondamento della decisione e dispone l'annullamento dell'attestazione nell'ambito dei poteri di cui all'art. 6, comma 7, lettera *m)* del codice dei contratti pubblici e l'inserimento della notizia nel casellario informatico di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

Il provvedimento è comunicato all'impresa, alla SOA richiedente ed alla SOA vigilata.

Il provvedimento finale è adottato dal consiglio entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione di avvio del procedimento.

Il termine per l'adozione del provvedimento finale rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento delle singole attività istruttorie, quali audizioni, acquisizioni documentali, richieste integrative e/o supplementi d'istruttoria.

Art. 7.

Procedimento sanzionatorio ex art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 a carico della SOA vigilata

Qualora, all'esito della comunicazione della SOA richiedente di cui all'art. 5.3 del presente regolamento, l'U.O. competente ritenga la sussistenza di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, acquisito ogni elemento utile, propone al consiglio l'avvio del procedimento. All'esito della relativa deliberazione consiliare, l'U.O. competente avvia il procedimento sanzionatorio per l'applicazione delle sanzioni di cui al medesimo articolo secondo le previsioni contenute nel "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, limitatamente alle sanzioni nei confronti delle SOA di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 «(pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n.77 del 4 aprile 2011-Suppl. ordinario n. 91).

Art. 8.

Comunicazioni

Nell'ambito del procedimento, le comunicazioni, le richieste e le trasmissioni di documenti inoltrate dall'autorità e ad essa inviate possono essere effettuate con le seguenti modalità:

posta elettronica certificata;

lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

consegna a mano contro ricevuta;

telefax con richiesta di conferma scritta di ricevimento.

Art. 9.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Presidente f.f.: SANTORO

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 12 gennaio 2012.

Il segretario: ESPOSITO

12A00513
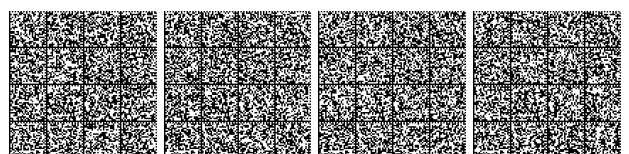
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Flunisolide Angenerico» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/165 del 15 novembre 2011

Medicinale: FLUNISOLIDE ANGENERICO.

Confezioni: 036318 018 «0,1% soluzione da nebulizzare» 1 flacone 30 ml.

Titolare AIC: ANGENERICO S.p.A.

Procedura Nazionale.

Con scadenza 19 maggio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A00463

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Flunigar» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/166 del 15 novembre 2011

Medicinale: FLUNIGAR.

Confezioni: 034968 014 «0,1% soluzione da nebulizzare» Flacone 30 ml.

Titolare AIC: ABC FARMACEUTICI S.p.A.

Procedura Nazionale.

Con scadenza 28 maggio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A00464

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Aciclovir ABC» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/168 del 15 novembre 2011

Medicinale: ACICLOVIR ABC.

Confezioni:

033482 023 «400mg/5ml Sospensione Orale» Flacone da 100ml;

033482 035 «5% Crema» Tubo 10g;

033482 047 «800 mg Compresse» 35 Compresse.

Titolare AIC: ABC Farmaceutici S.P.A.

Procedura Nazionale.

Con scadenza 5 dicembre 2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A00465

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Voltaren Emulgel» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/167 del 15 novembre 2011

Medicinale: VOLTAREN EMULGEL.

Confezioni:

034548038 «1% gel contenitore sotto pressione da 50g»;

034548040 «1% gel tubo da 60g»;

Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A.

Procedura Nazionale.

Con scadenza 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A00466

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Xvirlabiale» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/169 del 15 novembre 2011

Medicinale: XVIRLABIALE.

Confezioni: 039965 013 «5% Crema» tubo da 2g.

Titolare AIC: ABC Farmaceutici S.P.A

Procedura Nazionale.

Con scadenza 5 dicembre 2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A00467

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Aerolid» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/164 del 15 novembre 2011

Medicinale: AEROLID.

Confezioni:

034869 014 «0,1% soluzione da nebulizzare» Flacone 30 ml;

034869 040 «1 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose da 1 ml.

Titolare AIC: PIAM FARMACEUTICI S.P.A.

Procedura Nazionale.

Con scadenza 22 maggio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A00468

Assegnazione di finanziamento per la ricerca indipendente sui farmaci. (Bando 2011-2012).

L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha approvato il bando 2011-12 per la ricerca indipendente sui farmaci.

Il testo integrale del bando, con le istruzioni per la partecipazione, sono consultabili all'indirizzo: http://www.agenziafarmaco.it

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 13 marzo 2012 esclusivamente per via telematica.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'Ufficio ricerca e sperimentazione clinica - Unità ricerca e sviluppo dell'AIFA all'indirizzo e-mail: ricerca&sviluppo@aifa.gov.it

12A00493
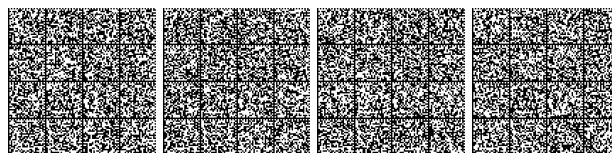
BANCA D'ITALIA

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo della Sibaritide - Spezzano Albanese - Società Cooperativa, in liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 10 novembre 2011, ha nominato la dott.ssa Giulia De Martino, in sostituzione del dott. Sergio Cagnazzo, componente del Comitato di sorveglianza della Banca di Credito cooperativo della Sibaritide - Spezzano Albanese - Società cooperativa, con sede in Spezzano Albanese (Cosenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 marzo 2011.

Nella riunione del 17 novembre 2011, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il prof. avv. Carlo Felice Giampaolino è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

12A00527

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto 28 dicembre 2011 - Sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria dell'Istituto per il Credito Sportivo – Ente di Diritto Pubblico, in Roma.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

(*Omissis*).

Decreta:

L'Istituto per il credito sportivo - Ente di diritto pubblico, con sede in Roma, è sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. *a)* del TUB, con effetto dal 1° gennaio 2012.

12A00484

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall'8 dicembre 2011 al 15 dicembre 2011

Denominazione Azienda : **A.S.G.**

con sede in : **DOBERDO' DEL LAGO** Prov : **GO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONFALCONE** Prov : **GO**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Unità di : **DOBERDO' DEL LAGO** Prov : **GO**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 12/12/2011 n. 63243

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**

****

Denominazione Azienda : **Accenture Hr Services**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale**

Decreto del 12/12/2011 n. 63240
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/07/2011** al **10/07/2012**
****

Denominazione Azienda : **ART VETRO**

con sede in : **LISSONE** Prov : **MB**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GALBIATE** Prov : **LC**

Settore: **FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO**
Decreto del 12/12/2011 n. 63253
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **ASSA ABLOY ITALIA SPA**

con sede in : **SAN GIOVANNI IN PERSICETO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **POMEZIA** Prov : **RM**

Settore: **Fabbricazione di serrature e cerniere**
Decreto del 14/12/2011 n. 63328
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**
****

Denominazione Azienda : **AUDASSO ANTONIO IN FALLIMENTO**

con sede in : **BORGARO TORINESE** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **BORGARO TORINESE** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)**
Decreto del 12/12/2011 n. 63281
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **30/09/2011** al **29/09/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **AUDI ZENTRUM BARI**

con sede in : **BARI** Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BARI** Prov : **BA**

Settore: **Manutenzione e riparazioni meccaniche di autoveicoli**
Decreto del 12/12/2011 n. 63268

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/11/2011** al **31/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **BARTOLINI AFTER MARKET ELECTRONICS SERVICES**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VIMERCATE** Prov : **MB**

Settore: **Fabbricazione di elaboratori, sistemi e altre apparecchiature informatiche compresi gli accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**
Decreto del 12/12/2011 n. 63242
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **23/02/2011** al **22/02/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **BEMATEC**

con sede in : **CERETE** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CERETE** Prov : **BG**

Settore: **Lavori di meccanica generale**
Decreto del 12/12/2011 n. 63254
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **BLANDINI**

con sede in : **TORANO CASTELLO** Prov : **CS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TORANO CASTELLO** Prov : **CS**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI**
Decreto del 12/12/2011 n. 63257
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/11/2011** al **31/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **C.I.T.E.C. SPA**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **REALIZZAZIONE DI SOFTWARE**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **REALIZZAZIONE DI SOFTWARE**

Decreto del 12/12/2011 n. 63296

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **Calzaturificio Campano**

con sede in : **CARINARO** Prov : **CE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CARINARO** Prov : **CE**

Settore: **Fabbricazione di calzature non in gomma**

Decreto del 14/12/2011 n. 63327

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **30/06/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CAMST SOC. COOP. A R.L. C/O INVENSYS**

con sede in : **CASTENASO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BELLUNO** Prov : **BL**

Settore: **Mense**

Decreto del 12/12/2011 n. 63288

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/09/2011** al **16/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **CAMUSSO TUBI SRL**

con sede in : **CIVATE** Prov : **LC**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CIVATE** Prov : **LC**

Settore: **Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili in acciaio**

Decreto del 12/12/2011 n. 63307

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **29/08/2011** al **28/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **CANTINA MIGLIANICO SOC. COOP. AGRICOLA**

con sede in : **MIGLIANICO** Prov : **CH**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **MIGLIANICO** Prov : **CH**
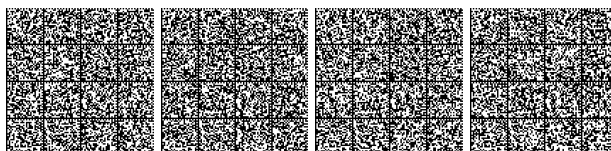
Settore: **INDUSTRIA DELLE BEVANDE**

Decreto del 12/12/2011 n. 63271

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/05/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **30/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **CENTOTEX**

con sede in : **SPINETOLI** Prov : **AP**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SPINETOLI** Prov : **AP**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 12/12/2011 n. 63320

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **13/09/2011** al **12/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **CERAMICA VALLELUNGA**

con sede in : **NEPI** Prov : **VT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NEPI** Prov : **VT**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Decreto del 14/12/2011 n. 63325

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/09/2011** al **18/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **CERAMICHE GRAZIA SPA**

con sede in : **FORMIGINE** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **FORMIGINE** Prov : **MO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Decreto del 12/12/2011 n. 63304

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **07/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **CHEF EXPRESS**

con sede in : **CASTELVETRO DI MODENA** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**
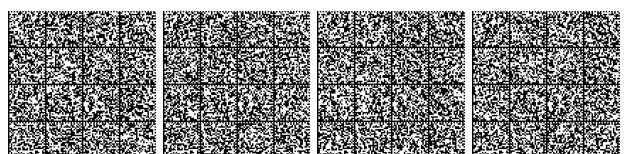
Unità di : **AREZZO** Prov : **AR**

Settore: **VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE, PER IMBARCAZIONI E AEREI (DA DIPORTO)**

Unità di : **ZOLA PREDOSA** Prov : **BO**

Settore: **VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE, PER IMBARCAZIONI E AEREI (DA DIPORTO)**

Unità di : **CAMPI BISENZIO** Prov : **FI**

Settore: **VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE, PER IMBARCAZIONI E AEREI (DA DIPORTO)**

Unità di : **REGGELLO** Prov : **FI**

Settore: **VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE, PER IMBARCAZIONI E AEREI (DA DIPORTO)**

Unità di : **PARMA** Prov : **PR**

Settore: **VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE, PER IMBARCAZIONI E AEREI (DA DIPORTO)**

Unità di : **VENEZIA** Prov : **VE**

Settore: **VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE, PER IMBARCAZIONI E AEREI (DA DIPORTO)**

Unità di : **CAVAION VERONESE** Prov : **VR**

Settore: **VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE, PER IMBARCAZIONI E AEREI (DA DIPORTO)**

Unità di : **SANT'ELPIDIO A MARE** Prov : **AP**

Settore: **VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE, PER IMBARCAZIONI E AEREI (DA DIPORTO)**

Unità di : **CASTELNUOVO SCRIVIA** Prov : **AL**

Settore: **VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE, PER IMBARCAZIONI E AEREI (DA DIPORTO)**

Decreto del 12/12/2011 n. 63247

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/08/2009** al **31/07/2011**

****

Denominazione Azienda : **CIDNEO MECCANICA SRL**

con sede in : **CORZANO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CORZANO** Prov : **BS**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE**
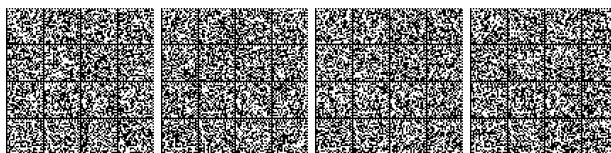
Decreto del 12/12/2011 n. 63311
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **23/11/2011** al **22/11/2012**
****

Denominazione Azienda : **CO.RAC.FER. SRL**

con sede in : **CASALE SUL SILE** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONFALCONE** Prov : **GO**

Settore: **TRASPORTI TERRESTRI**

Unità di : **SAN VITO AL TAGLIAMENTO** Prov : **PN**

Settore: **TRASPORTI TERRESTRI**

Unità di : **PADOVA** Prov : **PD**

Settore: **TRASPORTI TERRESTRI**

Unità di : **CASALE SUL SILE** Prov : **TV**

Settore: **EDILIZIA E GENIO CIVILE**

Unità di : **SAN GIORGIO DI NOGARO** Prov : **UD**

Settore: **TRASPORTI TERRESTRI**

Decreto del 14/12/2011 n. 63330
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **25/07/2011** al **24/07/2012**
****

Denominazione Azienda : **CO.SMAL.VER**

con sede in : **MONZA** Prov : **MB**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONZA** Prov : **MB**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA, MASTICI, SOLVENTI E DILUENTI A BASE ORGANICA E INORGANICA E PRODOTTI SVERNICIANTI**

Decreto del 12/12/2011 n. 63260
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/09/2011** al **25/09/2012**
****

Denominazione Azienda : **COMAL SERRAMENTI SRL**

con sede in : **SAN SEVERINO MARCHE** Prov : **MC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN SEVERINO MARCHE** Prov : **MC**

Settore: **Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte, scale e cancelli**
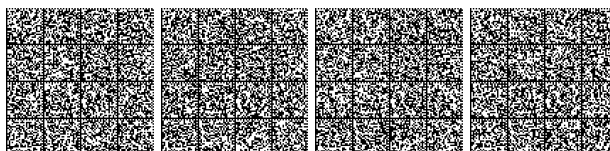
metallici
Decreto del 12/12/2011 n. 63237
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **04/09/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **COMPASS GROUP ITALIA c/o FIAT PIEDIMONTE SAN GERMANO**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PIEDIMONTE SAN GERMANO** Prov : **FR**

Settore: **Mense**
Decreto del 12/12/2011 n. 63284
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **28/10/2011**
****

Denominazione Azienda : **COMPASS GROUP ITALIA c/o FMA Pratola Serra**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PRATOLA SERRA** Prov : **AV**

Settore: **Mense**
Decreto del 12/12/2011 n. 63287
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/07/2011** al **26/08/2011**
****

Denominazione Azienda : **COMPASS GROUP ITALIA c/o MENSA FMA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PRATOLA SERRA** Prov : **AV**

Settore: **MENSE**
Decreto del 12/12/2011 n. 63285
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **29/08/2011** al **30/10/2011**
****

Denominazione Azienda : **CONFEZIONI PESERICO**

con sede in : **CORNEDO VICENTINO** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CORNEDO VICENTINO** Prov : **VI**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 12/12/2011 n. 63236
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/10/2011** al **16/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **Cooperativa di Costruzioni**

con sede in : **MODENA** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **TRAVAGLIATO** Prov : **BS**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **FIRENZE** Prov : **FI**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **SEZZE** Prov : **LT**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **MODENA** Prov : **MO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **ROVIGO** Prov : **RO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **UDINE** Prov : **UD**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **VENEZIA** Prov : **VE**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **VERONA** Prov : **VR**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**
Decreto del 12/12/2011 n. 63315
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/07/2011** al **03/07/2012**
****

Denominazione Azienda : **COORD3 INDUSTRIES SRL**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BRUZOLO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine utensili ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

Decreto del 12/12/2011 n. 63308

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **14/09/2011** al **13/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **DALLA VALLE LINO E GIOVANNI**

con sede in : **RUSSI** Prov : **RA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **RUSSI** Prov : **RA**

Settore: **TRASPORTI TERRESTRI**

Decreto del 12/12/2011 n. 63241

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/10/2011** al **20/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **DUBLO**

con sede in : **LATINA** Prov : **LT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **LATINA** Prov : **LT**

Settore: **Fabbricazione di articoli di calzetteria**

Decreto del 12/12/2011 n. 63266

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **30/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **DUELLE**

con sede in : **CARAVAGGIO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **COCCAGLIO** Prov : **BS**

Settore: **Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento**

Decreto del 12/12/2011 n. 63263

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/07/2011** al **13/10/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **DYNAMIC JEANS MANIFATTURE**

con sede in : **CAMPODORO** Prov : **PD**
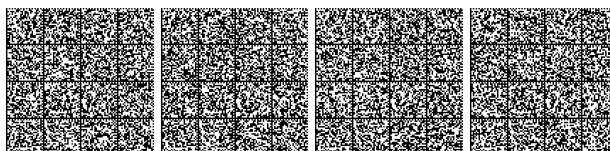
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CAMPODORO** Prov : **PD**

Settore: **CONFEZIONE DI VESTIARIO IN TESSUTO ED ACCESSORI, ESCLUSO L'ABBIGLIAMENTO IN PELLE E PELLICCIA**

Decreto del 12/12/2011 n. 63239

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/07/2011** al **17/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ECUPHARMA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PERO** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione di medicinali, preparati farmaceutici, cerotti e simili**

Decreto del 12/12/2011 n. 63258

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **04/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ELLEBI**

con sede in : **GUALTIERI** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **GUALTIERI** Prov : **RE**

Settore: **Fabbricazione di rimorchi e semirimorchi di autoveicoli**

Decreto del 12/12/2011 n. 63294

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **03/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **ERRE DI CAVI**

con sede in : **GALLIATE LOMBARDO** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GALLIATE LOMBARDO** Prov : **VA**

Settore: **Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., comprese parti e accessori**

Decreto del 12/12/2011 n. 63250

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **08/08/2011** al **07/08/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **EURO ELECTRA SYSTEM**

con sede in : **POTENZA PICENA** Prov :

MC

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **POTENZA PICENA** Prov : **MC**

Settore: **FABBRICAZIONE DI FILI E CAVI ISOLATI**

Decreto del 12/12/2011 n. 63298

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **10/10/2011** al **09/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **EUROFILTER SPA**

con sede in : **CASALGRANDE** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CASALGRANDE** Prov : **RE**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.**

Decreto del 12/12/2011 n. 63310

Annullamento del trattamento di C.I.G.S. dal **16/11/2011** al **31/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **FALLIMENTO ANTONELLI SPA IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **SAN GIOVANNI IN MARIGNANO** Prov : **RN**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **SAN GIOVANNI IN MARIGNANO** Prov : **RN**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine per miniere, cave e cantieri**

Decreto del 12/12/2011 n. 63273

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **29/07/2011** al **28/01/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FALLIMENTO EDILMEC SRL IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **ISOLA VICENTINA** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **ISOLA VICENTINA** Prov : **VI**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.**

Decreto del 12/12/2011 n. 63277

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **11/08/2011** al **10/08/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FARIS RUBINETTERIE SRL**

con sede in : **VILLA CARCINA** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VILLA CARCINA** Prov : **BS**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI**

Decreto del 12/12/2011 n. 63269

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **29/08/2011** al **28/08/2012**

****

Denominazione Azienda : **FLORIANI ASTUCCI S.R.L.**

con sede in : **CALDERARA DI RENO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CALDERARA DI RENO** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)**

Decreto del 12/12/2011 n. 63259

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/09/2011** al **18/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **FONDERIE GUIDO GLISENTI**

con sede in : **VILLA CARCINA** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **VILLA CARCINA** Prov : **BS**

Settore: **Fusione di ghisa**

Decreto del 12/12/2011 n. 63313

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **25/10/2011** al **24/10/2012**

****

Denominazione Azienda : **FONDERIE MORA GAVARDO**

con sede in : **GAVARDO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GAVARDO** Prov : **BS**

Settore: **FONDERIE**

Decreto del 12/12/2011 n. 63249

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**

****

Denominazione Azienda : **FUMAGALLI EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA**

con sede in : **BULCIAGO** Prov : **LC**
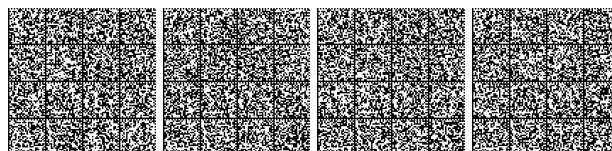
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TREVIOLO** Prov : **BG**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **PONTIROLO NUOVO** Prov : **BG**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Autorizzazione del 14/12/2011 n. 63335

Autorizzazione al pagamento diretto C.I.G.S. dal **01/11/2011** al **25/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **GATTINONI & CO.**

con sede in : **LECCO** Prov : **LC**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **LECCO** Prov : **LC**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **LECCO** Prov : **LC**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **LECCO** Prov : **LC**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **VALMADRERA** Prov : **LC**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **VEDUGGIO CON COLZANO** Prov : **MB**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **CASSINA DE' PECCHI** Prov : **MI**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **SESTO SAN GIOVANNI** Prov : **MI**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Unità di : **BERGAMO** Prov : **BG**

Settore: **Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo**

Decreto del 14/12/2011 n. 63337
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **16/08/2011** al **15/08/2012**
****

Denominazione Azienda : **GHIAIA VALMARENO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **FOLLINA** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FOLLINA** Prov : **TV**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**
Decreto del 14/12/2011 n. 63329
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **GRATTAROLA SRL**

con sede in : **CORTENOVA** Prov : **LC**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CORTENOVA** Prov : **LC**

Settore: **Fabbricazione di altri mobili n.c.a.**

Unità di : **TACENO** Prov : **LC**

Settore: **Fabbricazione di altri mobili n.c.a.**
Decreto del 12/12/2011 n. 63316
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **10/10/2011** al **20/03/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **GRUPPO CENTRALMOTOR SPA**

con sede in : **TERNI** Prov : **TR**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **TERNI** Prov : **TR**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**
Decreto del 12/12/2011 n. 63295
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **30/06/2012**
****

Denominazione Azienda : **GRUPPO MODA PIERRE**

con sede in : **MARTINA FRANCA** Prov : **TA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MARTINA FRANCA** Prov : **TA**
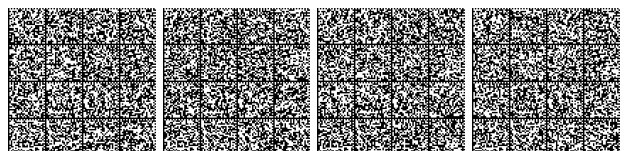
Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**
Decreto del 12/12/2011 n. 63272
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/10/2011** al **16/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **HELI FASHION**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MONTE URANO** Prov : **FM**

Settore: **Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica**
Decreto del 12/12/2011 n. 63317
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **12/09/2011** al **11/09/2012**
****

Denominazione Azienda : **HOTELPLAN ITALIA SPA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **ALBERGHI, HOTEL, PENSIONI E SIMILI**
Decreto del 12/12/2011 n. 63256
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **29/02/2012**
****

Denominazione Azienda : **I.P.L.-GEROTTO PORTE S.A.S. DI GEROTTO WALTER & C.**

con sede in : **NERVESA DELLA BATTAGLIA** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NERVESA DELLA BATTAGLIA** Prov : **TV**

Settore: **Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)**

Unità di : **VILLORBA** Prov : **TV**

Settore: **Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)**
Decreto del 12/12/2011 n. 63238
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **30/09/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **IL MOSAICO SPA IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **FIORANO MODENESE** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **FIORANO MODENESE** Prov : **MO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Decreto del 12/12/2011 n. 63282

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **13/07/2011** al **12/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **IL SOLE 24 ORE**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **EDITORIA**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **EDITORIA**

Unità di : **TRIESTE** Prov : **TS**

Settore: **EDITORIA**

Decreto del 14/12/2011 n. 63333

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **31/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **ILMAS**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **ACERRA** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali, compresi parti e accessori**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a., compresi parti e accessori**

Decreto del 12/12/2011 n. 63278

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/08/2011** al **03/08/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **INDUSTRIE DIAL FACE**

con sede in : **PESCHIERA BORROMEO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BARI** Prov : **BA**

Settore: **FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI**

Autorizzazione del 12/12/2011 n. 63291

Autorizzazione al pagamento diretto C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **28/09/2011**

****

Denominazione Azienda : **IPEA**

con sede in : **PIOBESI TORINESE** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **PIOBESI TORINESE** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)**

Decreto del 12/12/2011 n. 63274

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **28/10/2011** al **27/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ISOPOL SRL - IN FALLIMENTO**

con sede in : **SCHIAVON** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **SCHIAVON** Prov : **VI**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 12/12/2011 n. 63276

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **24/06/2011** al **23/06/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ITALGO IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CORNATE D'ADDA** Prov : **MI**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici**

Decreto del 12/12/2011 n. 63252

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/09/2011** al **18/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LA FERRARESE SERVICE c/o BERCO**

con sede in : **FERRARA** Prov : **FE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **COPPARO** Prov : **FE**

Settore: **Servizi di pulizia**

Decreto del 12/12/2011 n. 63289

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/05/2011** al **30/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LA NUOVA MG**

con sede in : **BRESCIA** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **DARFO BOARIO TERME** Prov : **BS**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI**

Decreto del 12/12/2011 n. 63261

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/10/2011** al **17/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **M.A.C.**

con sede in : **CHIVASSO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BRESCIA** Prov : **BS**

Settore: **Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo**

Decreto del 12/12/2011 n. 63262

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **12/10/2011** al **11/10/2012**

****

Denominazione Azienda : **M.R.C.**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Edizione di giornali**

Decreto del 12/12/2011 n. 63290

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **31/03/2013**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **30/09/2011**

****

Denominazione Azienda : **Mandelli Sistemi SpA**

con sede in : **PIACENZA** Prov : **PC**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PIACENZA** Prov : **PC**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

Decreto del 12/12/2011 n. 63306

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **13/09/2011** al **12/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **MARE 59 SRL**

con sede in : **VOLPAGO DEL MONTELLO** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CARBONERA** Prov : **TV**

Settore: **Altre stampe di arti grafiche**

Unità di : **VOLPAGO DEL MONTELLO** Prov : **TV**

Settore: **Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche**

Decreto del 12/12/2011 n. 63312

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/10/2011** al **03/10/2012**

****

Denominazione Azienda : **MARZOLI SPA**

con sede in : **PALAZZOLO SULL'OGLIO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PALAZZOLO SULL'OGLIO** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio, compresi parti e accessori**

Decreto del 12/12/2011 n. 63301

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**

****

Denominazione Azienda : **MEC NOVA S.R.L.**

con sede in : **BERGAMO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **GARDONE VAL TROMPIA** Prov : **BS**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 12/12/2011 n. 63305
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**
****

Denominazione Azienda : **METALLURGICA MANENTE**

con sede in : **AIRUNO** Prov : **LC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **AIRUNO** Prov : **LC**

Settore: **Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo**
Decreto del 12/12/2011 n. 63267
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **MOTORI MINARELLI**

con sede in : **CALDERARA DI RENO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CALDERARA DI RENO** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione di parti e accessori per motocicli e ciclomotori, escluse le parti dei motori**

Unità di : **CALDERARA DI RENO** Prov : **BO**

Settore: **Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie**

Unità di : **CALDERARA DI RENO** Prov : **BO**

Settore: **COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITA' MISTA**
Decreto del 12/12/2011 n. 63299
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **19/09/2011** al **18/04/2012**
****

Denominazione Azienda : **My Wave Electronics In Fallimento**

con sede in : **MANGONE** Prov : **CS**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **MANGONE** Prov : **CS**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **TRIESTE** Prov : **TS**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Decreto del 14/12/2011 n. 63334
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **07/10/2011** al **06/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **NOVAFLOOR SRL**

con sede in : **OLBIA** Prov : **OT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **OLBIA** Prov : **OT**

Settore: **INDUSTRIE TESSILI**
Decreto del 12/12/2011 n. 63245
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/09/2011** al **12/09/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **NUOVA LIBRO SERVICE**

con sede in : **RHO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **RHO** Prov : **MI**

Settore: **Magazzinaggio e custodia (per conto terzi)**
Decreto del 12/12/2011 n. 63279
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **08/04/2011** al **07/04/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **O.M.G.**

con sede in : **BUTI** Prov : **PI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BUTI** Prov : **PI**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di ingranaggi e organi di trasmissione**

Unità di : **PONTEDERA** Prov : **PI**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di ingranaggi e organi di trasmissione**
Decreto del 12/12/2011 n. 63292
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/11/2011** al **01/11/2012**
****

Denominazione Azienda : **PAM FRANCHISING SPA**

con sede in : **VENEZIA** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CHIOGGIA** Prov : **VE**

Settore: **Commercio all'ingrosso di altri prodotti n.c.a.**

Decreto del 14/12/2011 n. 63322

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/10/2011** al **01/10/2012**

****

Denominazione Azienda : **PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SALERNO E DELLE AREE INTERNE DELLA CAMPANIA SCPA**

con sede in : **SALERNO** Prov : **SA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SALERNO** Prov : **SA**

Settore: **RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA**

Unità di : **BENEVENTO** Prov : **BN**

Settore: **RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA**

Decreto del 12/12/2011 n. 63309

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **30/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **PASSAMANERIA PERSICO S.A.S DI BONIFACIO FELICE & C.**

con sede in : **CHIERI** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CHIERI** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, etichette, passamanerie di fibre tessili**

Decreto del 12/12/2011 n. 63302

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **07/09/2011** al **06/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **PELLEGRINI C/O INDUSTRIE METALLURGICHE SPOLETO**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SPOLETO** Prov : **PG**

Settore: **Mense**

Decreto del 12/12/2011 n. 63286

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/11/2011** al **26/11/2011**

Denominazione Azienda : **PENTAFERTE**

con sede in : **CAMPLI** Prov : **TE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **FERRARA** Prov : **FE**

Settore: **Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base**

Decreto del 14/12/2011 n. 63338

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/10/2011** al **17/10/2012**

****

Denominazione Azienda : **POLIFLEX S.R.L.**

con sede in : **MAZZANO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MAZZANO** Prov : **BS**

Settore: **FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI**

Decreto del 12/12/2011 n. 63297

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **04/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **POMETON S.P.A.**

con sede in : **MARTELLAGO** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MARTELLAGO** Prov : **VE**

Settore: **Fusione di altri metalli non ferrosi**

Decreto del 12/12/2011 n. 63314

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **11/10/2011** al **10/10/2012**

****

Denominazione Azienda : **PULITALIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Servizi di pulizia**

Unità di : **RAVENNA** Prov : **RA**

Settore: **Servizi di pulizia**

Unità di : **RIMINI** Prov : **RN**

Settore: **Servizi di pulizia**

Decreto del 12/12/2011 n. 63293
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **07/06/2011** al **06/06/2012**
****

Denominazione Azienda : **PULITALIA SERVIZI SOC. COOPERATIVA**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Servizi di pulizia**
Decreto del 12/12/2011 n. 63321
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **08/08/2011** al **07/08/2012**
****

Denominazione Azienda : **R. MOTORS**

con sede in : **PALERMO** Prov : **PA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PALERMO** Prov : **PA**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**
Decreto del 14/12/2011 n. 63324
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/07/2011** al **30/06/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto dal 01/10/2011
****

Denominazione Azienda : **REDATTORE SOCIALE**

con sede in : **FERMO** Prov : **FM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **FERMO** Prov : **FM**

Settore: **AGENZIE DI STAMPA E DI INFORMAZIONE**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **AGENZIE DI STAMPA E DI INFORMAZIONE**
Decreto del 12/12/2011 n. 63300
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/05/2011** al **30/04/2012**
****

Denominazione Azienda : **SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA c/o ESTEL OFFICE.**

con sede in : **VICENZA** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ARSIERO** Prov : **VI**

Settore: **Mense**

Decreto del 14/12/2011 n. 63331
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/09/2011** al **06/09/2012**
****

Denominazione Azienda : **SICEC**

con sede in : **COLOGNO MONZESE** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **COLOGNO MONZESE** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.**
Decreto del 12/12/2011 n. 63270
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/08/2011** al **08/08/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **SILENIA**

con sede in : **AZZANO DECIMO** Prov : **PN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **AZZANO DECIMO** Prov : **PN**

Settore: **Fabbricazione di altri mobili n.c.a.**
Decreto del 12/12/2011 n. 63244
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**
****

Denominazione Azienda : **Società Immobiliare Agricola Industriale**

con sede in : **ROSETO DEGLI ABRUZZI** Prov : **TE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PETACCIATO** Prov : **CB**

Settore: **FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI PER L'EDILIZIA IN TERRACOTTA NON REFRATTARI**

Unità di : **ROSETO DEGLI ABRUZZI** Prov : **TE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI PER L'EDILIZIA IN TERRACOTTA NON REFRATTARI**
Decreto del 12/12/2011 n. 63246
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/11/2011** al **06/11/2012**
****

Denominazione Azienda : **Solchim S.P.A**

con sede in : **FIESCO** Prov : **CR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FIESCO** Prov : **CR**

Settore: **Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari**

Decreto del 12/12/2011 n. 63265

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **22/08/2011** al **21/08/2012**

****

Denominazione Azienda : **TECNO I.S.A. SRL**

con sede in : **SAN SECONDO DI PINEROLO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN SECONDO DI PINEROLO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione, riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome e forme in metallo**

Decreto del 12/12/2011 n. 63264

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/08/2011** al **13/08/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TECNOGRAF**

con sede in : **BRENDOLA** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BRENDOLA** Prov : **VI**

Settore: **Fabbricazione e installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.**

Decreto del 14/12/2011 n. 63326

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/09/2011** al **25/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TECNOVIADOTTI SRL IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **BOLZANO** Prov : **BZ**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **BOLZANO** Prov : **BZ**

Settore: **Costruzione di autostrade, strade, strade ferrate, campi di aviazione, impianti sportivi e altri lavori di superficie**

Decreto del 12/12/2011 n. 63283

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **24/12/2010** al **23/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TEKNO CISALL**

con sede in : **SAN FERDINANDO** Prov : **RC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN FERDINANDO** Prov : **RC**

Settore: **Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte, scale e cancelli metallici**

Decreto del 12/12/2011 n. 63255

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **31/08/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **Telecom Italia S.p.A.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Gestione di reti di telecomunicazione fissa**

Decreto del 12/12/2011 n. 63319

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**

****

Denominazione Azienda : **TIPRE**

con sede in : **VARESE** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **BUSTO ARSIZIO** Prov : **VA**

Settore: **Stampa di giornali**

Unità di : **VARESE** Prov : **VA**

Settore: **Stampa di giornali**

Decreto del 14/12/2011 n. 63332

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **29/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **TRAU SRL**

con sede in : **BRA** Prov : **CN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BRA** Prov : **CN**

Settore: **Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Decreto del 12/12/2011 n. 63248

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/09/2011** al **17/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto
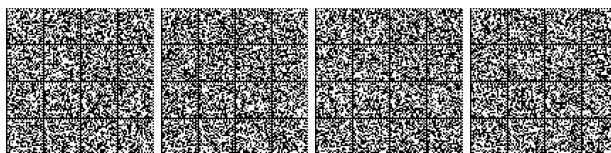
Denominazione Azienda : **TURCO GROUP SRL**

con sede in : **BOVOLONE** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BOVOLONE** Prov : **VR**

Settore: **COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI**

Decreto del 14/12/2011 n. 63323

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/11/2011** al **06/11/2012**

****

Denominazione Azienda : **TURELLO**

con sede in : **TALMASSONS** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **TALMASSONS** Prov : **UD**

Settore: **Fabbricazione di sedie e sedili, compresi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni, in qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori**

Unità di : **PRAMAGGIORE** Prov : **VE**

Settore: **Fabbricazione di sedie e sedili, compresi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni, in qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori**

Decreto del 12/12/2011 n. 63280

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **21/09/2011** al **20/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **Universal Gronda**

con sede in : **GIZZERIA** Prov : **CZ**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **GIZZERIA** Prov : **CZ**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 12/12/2011 n. 63275

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**

****

Denominazione Azienda : **VERNICIATURA INDUSTRIALE ARCUDI SRL**

con sede in : **BRUINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BRUINO** Prov :

TO

Settore: **Trattamento e rivestimento dei metalli**

Decreto del 12/12/2011 n. 63303

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **26/09/2011** al **25/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **WARCOM**

con sede in : **ADRO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ADRO** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

Decreto del 14/12/2011 n. 63336

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **19/09/2011** al **18/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **WARCOM ENGINEERING & SERVICE**

con sede in : **ADRO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ADRO** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

Decreto del 12/12/2011 n. 63318

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **19/09/2011** al **18/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **ZONCA**

con sede in : **VOGHERA** Prov : **PV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VOGHERA** Prov : **PV**

Settore: **Fabbricazione di dispositivi per illuminazione (anche di tipo non elettrico), compresi insegne e cartelli luminosi**

Decreto del 12/12/2011 n. 63251

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **04/09/2012**
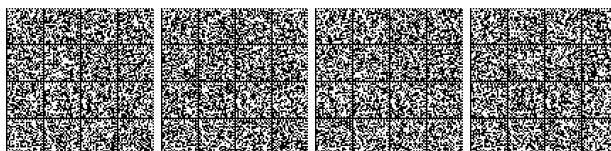
12A00472

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Ripristino dei livelli delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi

Si comunica che in data 7 novembre 2011, è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale si dispone il ripristino dei livelli delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi a decorrere dal prossimo 1° aprile 2012.

Di tale provvedimento si può prendere visione consultando il sito internet del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento energia (www.sviluppoeconomico.gov.it).

12A00512

Comunicato relativo ai decreti 19 dicembre 2011, recanti: «Aggiornamento dell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti» e «Aggiornamento dell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di trasporto regionale».

Si comunica che la prima pagina dell'allegato 1 del decreto recante: «Aggiornamento dell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di trasporto regionale», riportata alla pag. 42 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2011, deve intendersi espunta e collocata dopo la pag. 34 della medesima *Gazzetta Ufficiale* in quanto costituente la prima pagina dell'allegato 1 del decreto recante: «Aggiornamento dell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti».

12A00514
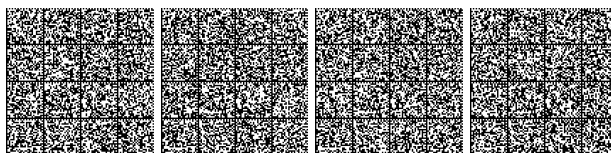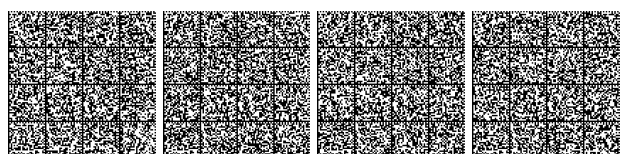
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
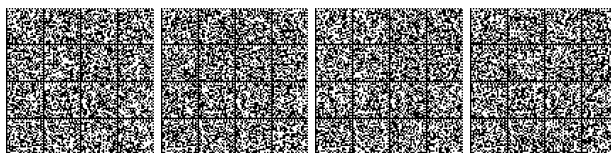
AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 9 gennaio 2012 vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento validi a partire dal 2012.

Avvertiamo i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00